

ALLEGATO

Osservazioni sul Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 (Italia)

Le seguenti osservazioni sono rese ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013. All'Italia è stato chiesto di fornire alla Commissione tutte le informazioni necessarie e, ove opportuno, di rivedere il programma di sviluppo rurale (PSR).

Potrebbero essere richiesti ulteriori chiarimenti sulla base delle risposte fornite e/o del programma rivisto. La Commissione sarà in grado di approvare il PSR soltanto se si terrà debitamente conto delle sue osservazioni.

COMMENTI GENERALI

1. La Regione è invitata ad assicurare che il PSR sia coerente con l'accordo di partenariato italiano (AP) approvato dalla Commissione e a fornire informazioni sui possibili investimenti in reti intelligenti e nella produzione di bioenergia.
2. La giustificazione della scelta, della combinazione e della gerarchizzazione dei fabbisogni (inclusi nell'analisi SWOT), dovrebbe tener conto, tra gli altri elementi, delle lezioni apprese e delle esperienze precedenti, dei risultati ottenuti in passato, dei risultati delle consultazioni tra le parti interessate e della coerenza con gli altri interventi finanziati con fondi UE e/o nazionali/regionali.
3. Quanto indicato nelle sezioni relative alla verificabilità e alla controllabilità delle singole misure/operazioni per le pratiche agro-climatico-ambientali dovrebbe essere ulteriormente sviluppato in linea con le specificità di ciascuna tipologia di misura/operazione, in termini di criteri di ammissibilità e impegni. Il PSR dovrebbe precisare in che modo si sia tenuto conto delle esperienze pregresse, dei controlli svolti in passato e dei contenuti del piano d'azione per la riduzione del tasso d'errore.
4. La Regione è invitata a descrivere i rischi e le azioni di mitigazione dei rischi per ciascuna misura e per ciascuna tipologia di operazione per quanto concerne le pratiche agro-climatico-ambientali. Al riguardo sarebbero assai apprezzate (1) un'analisi specifica secondo le caratteristiche di ciascuna misura o operazione, (2) una descrizione esaustiva dei rischi e (3) delle azioni di attenuazione in risposta allo specifico rischio identificato.
5. Il PSR dovrebbe garantire la coerenza con l'attuale piano d'azione relativo al tasso d'errore tenendo conto dei rischi/delle azioni in corso e futuri insiti nella corrispondente misura/operazione. Laddove opportuno (soprattutto per quanto riguarda le misure 1 e 2), si dovrebbe indicare il rischio connesso agli appalti pubblici (ad esempio il rischio di doppio finanziamento qualora la partecipazione alla formazione professionale sia a pagamento) proponendo azioni volte a ridurlo.
6. Si raccomanda di arrotondare tutti gli importi indicati nelle tavole finanziarie all'euro.

STATO MEMBRO E CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA (SEZIONE 2 PSR)

7. La Regione è invitata a descrivere la metodologia e gli indicatori (quali la densità della popolazione) utilizzati per la classificazione delle zone rurali a livello regionale

conformemente all'AP. Si invita peraltro ad indicare come sono cambiate superficie e popolazione delle zone rurali rispetto ai precedenti periodi di programmazione.

VALUTAZIONE EX ANTE (SEZIONE 3 DEL PSR)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013)

8. La Regione dovrà tenere conto di tutte le raccomandazioni avanzate dal valutatore e illustrare il seguito dato a ciascuna di esse o, in alternativa, fornire una giustificazione fondata del fatto di non averne tenuto conto (o di averne tenuto conto solo parzialmente) delle osservazioni del valutatore nel PSR. Nello specifico:
 - il seguito dato alla raccomandazione 3.2.1 non sembra far chiarezza su diversi fabbisogni;
 - la raccomandazione 3.2.2 è stata tenuta in conto solo parzialmente, e di questo non è stata data alcuna giustificazione. Neppure la raccomandazione della Commissione sembra essere stata considerata;
 - la raccomandazione 3.2.6 sembra essere stata tenuta in conto solo parzialmente (soprattutto per quanto riguarda talune disomogeneità nella redazione delle schede relative alle misure).
9. La versione finale del PSR dovrà tenere conto delle informazioni supplementari (indicate nella valutazione ex-ante) che saranno fornite dal valutatore ex-ante. Occorre garantire la coerenza tra il programma, la versione approvata dell'accordo di partenariato (segnatamente per gli obiettivi tematici 4 e 5) e rispetto alle risultanze della valutazione ambientale strategica.
10. Sebbene la valutazione ambientale strategica sia fornita in allegato al PSR, essa non è completa da un punto di vista procedurale (mancano la dichiarazione finale e i dati sulla pubblicazione). A tale riguardo si ricorda alla Regione che in assenza di una valutazione ex-ante finale e completa (che includa la valutazione ambientale strategica finale e completa), come richiesto dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1303/2013, i servizi della Commissione non possono approvare il PSR.

ANALISI SWOT E IDENTIFICAZIONE DEI FABBISOGNI (SEZIONE 4 DEL PSR)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013)

11. Le autorità regionali sono invitate a illustrare i collegamenti precisi tra i fabbisogni identificati e gli obiettivi trasversali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 per completare la valutazione sulla logica dell'intervento. È inoltre opportuno indicare in maniera distinta i punti di forza, i punti di debolezza, i rischi e le opportunità per ciascuna priorità dell'Unione e per ciascun obiettivo trasversale.
12. Si invita inoltre la Regione a descrivere ogni fabbisogno identificato in modo più specifico ed esauriente. In particolare:
 - la descrizione del fabbisogno n.6 non consente ai servizi della Commissione di identificare chiaramente il nesso logico che spiegherebbe in che modo una maggiore

capacità reddituale dei produttori agricoli possa contribuire alla realizzazione dei cinque aspetti specifici (di cui al fabbisogno n. 6 del PSR);

- il fabbisogno di ridurre l'impatto negativo dell'agricoltura sulla qualità dell'acqua deve essere menzionato all'interno della descrizione del fabbisogno n. 20 (gestione dei suoli e conservazione del carbonio). Data la rilevanza della questione per la Regione Veneto, può essere opportuno assegnare a questo fabbisogno una priorità alta;
- il fabbisogno n. 23 sembra essere coperto dal fabbisogno n. 22. Inoltre, per quanto riguarda il fabbisogno n. 22, occorre precisare che tutti i prelievi di biomassa dai boschi devono essere sostenibili dal punto di vista ambientale e, se la biomassa è utilizzata per la produzione di energia si deve tenere conto delle raccomandazioni della Commissione formulate nella relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sui criteri di sostenibilità relativamente all'uso di fonti da biomassa solida e gassosa per l'elettricità, il riscaldamento e il raffreddamento (COM/2010/11).
- i fabbisogni n. 16 e 28 sembrano riguardare aspetti simili.

13. L'analisi SWOT dovrebbe fare riferimento alle politiche ambientali dell'Unione o nazionali¹. In tal modo sarebbe possibile chiarire se, alla luce delle questioni ambientali identificate, siano state definite le priorità corrette. Sebbene talune delle suddette politiche siano menzionate al paragrafo 4.1.4, è opportuno fornire maggiori dettagli sul livello di attuazione di diversi aspetti concernenti particolari questioni ambientali collegate a dette politiche.

14. La descrizione delle condizioni ambientali dovrebbe fornire più particolari e includere analisi quantitative sulla qualità dell'acqua (sia di superficie che sotterranea) e sulla necessità di proteggere i siti della rete Natura 2000 in base al quadro di azioni prioritarie, nonché altre questioni concernenti la biodiversità (quali la biodiversità della fauna selvatica, esclusi gli uccelli, e della flora).

15. Il rischio di salinizzazione del suolo è menzionato per talune aree, ma la questione non sembra essere affrontata da nessuna misura del PSR.

16. La lista dei punti deboli di cui al paragrafo 4.1.3 sembra non includere alcune problematiche pertinenti:

- monoculture (granturco e vigneti);
- condizioni critiche delle risorse idriche in pianura;
- scarso uso della micro-irrigazione (8%);
- eutrofizzazione/eccesso di nutrienti (pressione sulle acque).

¹ In particolare al settimo programma d'azione per l'ambiente dell'UE, alla strategia sulla biodiversità, alle politiche o strategie di salvaguardia di habitat di alto pregio naturale, ai programmi di azione nazionali contro nitrati e pesticidi, alla direttiva 2000/60/CE (la direttiva quadro sulle acque) con i suoi piani di gestione dei bacini idrografici, alla direttiva relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di inondazioni, alla strategia tematica per la protezione del suolo dell'UE, alla strategia UE sull'efficienza delle risorse e alle direttive sulla qualità dell'aria.

17. Vi sono delle apparenti incongruenze tra i punti di forza e i punti di debolezza (F20 rispetto a D45, F56 rispetto a D67). Si invita la Regione a fornire ulteriori chiarimenti in merito.
18. Poiché il Veneto comprende due distretti idrografici, l'analisi SWOT dovrebbe fornire informazioni regionali specifiche sulla percentuale di bacini idrici che non raggiungono un buono stato (indicando lo stato ecologico, chimico e quantitativo) e indicare quali sono le aree in cui il buono stato è compromesso dalla pressione delle attività agricole. Può essere opportuno esprimere un fabbisogno relativo alla necessità di combattere le pressioni riscontrate.
19. Per quanto riguarda lo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei, deve essere incluso un riferimento alla valutazione aggiornata di cui all'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE.
20. La rete Natura 2000 è specificamente menzionata solo nel punto di forza F27 e nell'opportunità O25, ma non è menzionata nei riquadri relativi ai punti di debolezza e dei rischi. In tale sezione dovrebbero essere specificati i punti di debolezza della rete Natura 2000 e i rischi che potrebbero interessare queste aree.
21. La lista delle minacce di cui al paragrafo 4.1.5 sembra non includere questioni critiche come l'aumento artificioso della copertura del suolo e la crescente pressione antropica nelle aree di pianura.
22. La Regione è invitata ad elaborare meglio il riferimento ad altre strategie e ad altri piani nazionali e regionali di contrasto al cambiamento climatico.
23. L'analisi SWOT serve per stabilire una base di rilevamento per il monitoraggio e la valutazione del programma. Deve anche informare sulle lezioni apprese dalle esperienze pregresse.
24. L'analisi SWOT dovrebbe includere specifici indicatori regionali e obiettivi e traguardi misurabili per consentire il monitoraggio dei risultati conseguiti nell'ambito dell'agenda digitale dell'Europa, secondo un quadro comune di riferimento dell'efficacia dell'attuazione previsto dal piano sulle reti di prossima generazione.
25. La Regione è invitata a fornire un'analisi dettagliata della situazione attuale delle infrastrutture a banda larga, dei contenuti e dei servizi al fine di chiarire i fabbisogni d'intervento. I dati riferiti al 2013 confermano che l'Italia ha una copertura di rete di prossima generazione molto bassa, sia nelle regioni meno sviluppate che in quelle più sviluppate (solo il 20,76%). L'analisi dovrebbe evidenziare i fabbisogni da soddisfare per realizzare gli obiettivi europei relativi all'infrastruttura di rete di prossima generazione, che prevedono di fornire a tutti i cittadini l'accesso a reti a 30 Mbps e di arrivare al 50% di penetrazione per le reti a 100 Mbps. L'analisi non dovrebbe pertanto limitarsi ai 30 Mbps e dovrebbe includere anche i dati sulla penetrazione e la domanda di servizi diversi, ai fini di giustificare i settori selezionati per gli interventi e il livello di tali interventi.
26. La scelta di attribuire un dato livello di priorità a ciascun fabbisogno non può essere logicamente dedotta dall'analisi di cui al capitolo 4.1, né dai diversi aspetti di cui alle tabelle SWOT riportate.

27. Per motivi di trasparenza e comparabilità, laddove possibile e opportuno, gli indicatori specifici e i proxies definiti dall'Italia dovrebbero essere selezionati tra gli indicatori regionali raccolti, validati e diffusi da Eurostat, o dovrebbero essere con essi comparabili (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/region_cities/documents/Regional_statistics_overview_20130919.xlsx). Qualora tali dati non siano disponibili a livello UE, si consiglia di fornire oltre alla fonte nazionale anche i link a banche dati simili disponibili a livello UE.
28. La lista degli indicatori comuni di contesto non è completa (soprattutto per quanto riguarda taluni indicatori settoriali e gli indicatori del Capo III sull'ambiente/clima). In alcuni casi gli indicatori comuni di contesto sono datati (risalgono al 2006 o al 2007). La Regione è invitata a fornire un elenco completo e aggiornato. Qualora gli indicatori comuni di contesto siano aggiornati con dati nazionali/regionali, deve essere indicata la data dell'aggiornamento.
29. Si rammenta alla Regione che qualora non esistessero dati per gli indicatori comuni di contesto devono essere fornite delle stime fondate su dati attuali o indiretti (insieme alle rispettive giustificazioni, fonti e definizioni).
30. Inoltre, laddove gli aspetti contestuali e le specificità del territorio del programma non fossero sufficientemente coperti dagli indicatori comuni di contesto, la Regione è invitata a fornire degli indicatori di contesto specifici del programma.

DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA (SEZIONE 5 DEL PSR)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013)

31. Il capitolo 5.1 deve dimostrare che la scelta degli obiettivi è ben giustificata (sulla base dell'analisi SWOT e della valutazione dei fabbisogni). Tale capitolo deve anche assicurare la coerenza con le priorità di finanziamento identificate nella versione adottata dell'AP. Ogni eventuale discordanza dev'essere debitamente giustificata.
32. Il capitolo 5.1 non indica su come siano stati fissati gli obiettivi, come richiesto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione all'allegato I. La fissazione degli obiettivi deve basarsi sugli indicatori comuni o specifici del programma ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013 e deve poggiare su una valutazione ex-ante. La tabella inclusa nel capitolo 5.4 deve includere i dati di tutti i valori e indicatori obiettivo per ogni aspetto specifico (mancano, ad esempio, gli obiettivi pertinenti agli aspetti specifici 4A-C silvicoltura e 5B e 5D).
33. La selezione delle misure per gli aspetti specifici direttamente correlati alle questioni di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici (aspetti specifici 4A-C silvicoltura, 5B e 5D) non sembra essere sempre adeguata e in linea con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento UE n. 1305/2013, per quanto riguarda i fabbisogni regionali (quali la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l'utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura).
34. Il PSR dovrebbe dar risalto al contributo da esso fornito al raggiungimento degli obiettivi Europa 2020 (nazionali/regionali) riguardanti il clima (riduzione dei gas a effetto serra, fonti di energia rinnovabili, efficienza di produzione ed efficienza energetica). A tale

- riguardo, la Regione è invitata a considerare con maggiore attenzione la “mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi” come obiettivo trasversale, e a sottolineare il potenziale contributo di tutti gli aspetti specifici, diversi da quelli riguardanti le priorità dell’Unione n. 4 e 5.
35. Dovrebbe inoltre essere fornita una spiegazione dettagliata di come le misure (o la loro combinazione) contribuiscano direttamente alla realizzazione dell’obiettivo della “promozione dell’uso efficiente delle risorse e del passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale”.
 36. Per quanto riguarda la rete Natura 2000, la Regione è invitata a spiegare e descrivere in modo più dettagliato se e come le sotto-misure proposte per l’aspetto specifico 4A possano essere usate e finalizzate a migliorare l’attuazione di Natura 2000 e lo stato di conservazione dei relativi habitat e delle specie di interesse dell’UE.
 37. La descrizione generale della strategia dovrebbe menzionare anche il contributo al conseguimento degli obiettivi della direttiva quadro sulle acque. Non vi è alcuna indicazione delle lezioni apprese dall’attuazione delle misure di miglioramento degli aspetti relativi all’acqua riferiti al precedente periodo di programmazione e di come ciò abbia influenzato l’elaborazione delle misure contenute nel PSR corrente. Si dovrebbero indicare (se del caso) le misure attuate e gli interventi da realizzare nell’ambito del programma 2014-2020 per promuovere il miglioramento dell’acqua.
 38. Il PSR deve altresì tenere conto dell’AP, che prevede per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale il completamento delle azioni del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo per quanto riguarda la domanda e la fornitura di servizi in merito alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (quali la formazione, l’innovazione e l’adozione di ICT nella micro, piccola e media impresa, nel settore agricolo e tra i gruppi di popolazione a rischio di esclusione) e all’adozione di misure dirette a realizzare gli obiettivi di copertura e penetrazione delle reti di prossima generazione previste dall’Agenda digitale per l’Europa 2020.
 39. Il PSR dovrebbe esplicitare il suo impegno a contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale per l’Europa 2020, quale fattore chiave per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo rurale della Regione, insieme al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e agli altri fondi strutturali e di investimento pertinenti, sia nazionali che dell’Unione.
 40. Il PSR potrebbe anche includere iniziative mirate a rafforzare la capacità di pianificare, gestire, attuare e monitorare gli interventi nel settore dell’ICT e a garantire un alto livello di coordinamento con le relative autorità nazionali e, segnatamente, l’Agenzia nazionale per l’Agenda digitale sulle questioni inerenti alle reti di prossima generazione, all’interoperabilità, al “cloud”, agli “open data” e ad altre misure pertinenti.
 41. Si raccomanda di realizzare i progetti infrastrutturali che richiedono opere di ingegneria civile in sinergia con altre infrastrutture (acqua, trasporti, energia e reti fognanti) per contenere i costi di installazione ai sensi della direttiva 2014/61/UE.
 42. Dovrebbero essere descritti anche i riferimenti alla strategia dell’UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR), ad esempio in termini di complementarietà tra le misure 10

e 11 e il punto tematico b) “Inquinamento del mare” del terzo pilastro tematico dell’EUSAIR riguardante la “Qualità ambientale”.

43. Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013, si avanzano alcuni suggerimenti in merito alle priorità dell’Unione per lo sviluppo rurale:

- priorità dell’Unione 1: si consiglia di evidenziare il potenziale contributo delle misure prescelte alla presa in conto delle problematiche di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici tra i fabbisogni identificati, ma non indicati espressamente, come contribuenti al tema trasversale dei cambiamenti climatici (ad esempio, il miglioramento della governance dei sistemi locali e rurali);
- priorità dell’Unione 2: la giustificazione delle misure selezionate potrebbe evidenziare il potenziale contributo alle problematiche di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici; lo stesso può essere fatto per tutti i fabbisogni identificati nel PSR;
- priorità dell’Unione 3: si potrebbe prevedere l’introduzione di un sistema di certificazione “rispettoso del clima” per i prodotti che riducono le emissioni di gas a effetto serra o per i prodotti resilienti agli impatti dei cambiamenti climatici;
- priorità dell’Unione 4: allo scopo di stimare le risorse totali di cui potranno beneficiare la rete Natura 2000, gli habitat e le specie protette a livello europeo, e per valutare in che misura il PSR possa contribuire all’attuazione di Natura 2000, il PSR potrebbe indicare gli importi previsti a favore della biodiversità nelle aree di Natura 2000 (anche in relazione alla spesa del precedente periodo di programmazione) per le diverse misure proposte; non si tratta di un obbligo, ma potrebbe consentire ai servizi della Commissione di confrontare la proposta con i fabbisogni espressi dall’Italia per la rete Natura 2000 nel suo quadro di azione prioritario;

Si invitano inoltre le autorità regionali a precisare come intendono preservare i paesaggi rurali di interesse storico;

- priorità dell’Unione 5: la scelta delle misure previste per gli aspetti specifici 5B, 5C e 5D potrebbe essere più mirata se fossero tenuti da conto i fabbisogni pertinenti; in particolare, il contributo diretto della misura 4 potrebbe essere preso in considerazione per tutti gli aspetti specifici menzionati e il contributo delle misure 10 e 11 potrebbe essere preso in considerazione per l’aspetto specifico 5C; in generale si potrebbe provvedere a una migliore coerenza tra i contenuti delle misure e la loro scelta in relazione agli aspetti specifici;
- priorità dell’Unione 6: il PSR potrebbe considerare l’opportunità di indicare anche la possibilità di includere gli interventi relativi ai cambiamenti climatici e le azioni di sensibilizzazione nelle attività dei gruppi di azione locale.

44. I risultati previsti dovrebbero essere realistici e consentire di concorrere alla realizzazione degli obiettivi. Inoltre, gli obiettivi e i risultati previsti dovrebbero essere coerenti con la logica di intervento e la destinazione delle risorse finanziarie alle misure.

45. In generale, la descrizione di ciascuna priorità dovrebbe includere un riferimento alla dotazione finanziaria destinata a ciascuna misura (o sotto-misura o operazione)

concorrente al raggiungimento di detta priorità e la relativa incidenza espressa in percentuale. La descrizione dovrebbe includere anche una giustificazione dei fondi destinati a ciascuna misura, e indicare se le risorse finanziarie siano idonee a realizzare gli obiettivi prefissati, come richiesto dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione. Nello specifico:

- l'attuale dotazione finanziaria per le TIC e la banda larga ai sensi della misura 7 (aspetto specifico 6C) è palesemente inadeguata come contributo al miglioramento delle infrastrutture a banda larga a 30 Mbps o 100 Mbps nelle zone rurali; a tale proposito, sembra essere estremamente basso anche il valore obiettivo indicato per T24 (percentuale di popolazione rurale che beneficia delle TIC nuova o migliorata);
- il PSR dovrebbe prevedere un sostegno maggiore agli interventi diretti a superare gli ostacoli incontrati dalla domanda relativamente alla penetrazione dell'ICT nelle aree rurali e all'interno dei gruppi di popolazione a rischio di esclusione e all'introduzione dell'ICT in micro, piccole e medie imprese; tale sostegno dovrebbe essere complementare al sostegno dato dal Fondo sociale europeo (alla formazione e alle abilità informatiche) e dal Fondo europeo di sviluppo regionale alle misure per l'innovazione nell'impresa, compreso l'utilizzo, ove opportuno, di voucher per l'innovazione/la connettività TIC; a tale riguardo, nella descrizione generale della strategia il PSR dovrebbe includere un riferimento agli obiettivi della grande coalizione per le competenze digitali, e dovrebbe predisporre obiettivi ed indicatori pertinenti che consentano di monitorare lo stato d'avanzamento delle iniziative sopracitate;
- non sono previste dotazioni finanziarie per gli investimenti in beni materiali (misura 4) relativamente alla priorità dell'Unione 5B (rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare), ma solo interventi di formazione ai sensi della misura 16 (con 194 054 EUR); a questo proposito dovrebbe essere fornita una giustificazione che consenta di spiegare come questo approccio consentirà di rispondere al fabbisogno di uso sostenibile dell'energia e delle risorse naturali non rinnovabili risultante dall'analisi SWOT;
- si raccomanda di fornire una adeguata giustificazione della scarsa dotazione finanziaria prevista per le priorità dell'Unione 4 e 5 a fronte dei fabbisogni regionali in tali ambiti.

46. Per quanto riguarda i requisiti normativi, non sembra che la strategia preveda attività di formazione per il personale dell'autorità di gestione (AG) e dell'organismo pagatore.

47. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto vi), del regolamento (UE) n. 1305/2013, la Regione è invitata a fornire ulteriori chiarimenti sulle attività specifiche che dovranno essere condotte dall'amministrazione allo scopo di garantire un'assistenza e un sostegno adeguati agli interventi per l'innovazione. La Regione è peraltro invitata a presentare informazioni supplementari sugli accordi attuali e futuri stretti per incentivare la partecipazione attiva dei consulenti alle attività dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione.

48. Si invita, peraltro, la Regione a fornire informazioni, nel capitolo 5.5, sulla formazione (prevista dall'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013) delle persone che saranno impegnate nelle attività contemplate dalla misura 10.

VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONALITÀ EX ANTE (SEZIONE 6 DEL PSR)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013)

49. In generale, le informazioni fornite in questo capitolo non sono sufficienti a dimostrare l'effettivo soddisfacimento di ciascuna condizionalità ex-ante applicabile. In molti casi, la tabella inserita al paragrafo 6.2 non fa che fornire un elenco delle iniziative previste dalla Regione nell'area interessata dalla condizionalità ex-ante o un elenco degli atti giuridici adottati o dei riferimenti all'AP. A tale riguardo, la valutazione dovrebbe fornire, per ciascuna condizionalità ex-ante applicabile, una descrizione chiara e precisa, nonché una giustificazione del perché la condizionalità ex-ante sia considerata soddisfatta o meno alla data di presentazione del PSR. Nello specifico:

- per quanto riguarda le condizionalità ex-ante G3.b), G6.b), P6.1.b) e P6.1.c), non sono offerti ragguagli in merito agli atti giuridici o agli altri documenti pertinenti a dimostrare il soddisfacimento del criterio;
- per quanto riguarda la condizionalità G5.a), le informazioni fornite sulle azioni da intraprendere a livello nazionale/regionale devono essere coerenti con l'AP e le azioni da intraprendere devono essere chiaramente definite e descritte; si rammenta inoltre alla Regione che è necessario spiegare in che modo le azioni, una volta chiaramente identificate, consentano di soddisfare il criterio;
- Per quanto riguarda la condizionalità ex-ante P5.2(a), il PSR indica che questo criterio è soddisfatto. Ciò non sembra essere il caso. A tale riguardo, la Regione dovrebbe considerare l'esigenza di modificare la politica di tarifficazione regionale per l'irrigazione passando da un sistema essenzialmente basato su tariffe ad ettaro (indipendentemente dai volumi idrici realmente utilizzati) a un sistema teso a incentivare un uso efficiente della risorsa. La Regione dovrebbe considerare l'introduzione delle azioni seguenti nel piano d'azione per il soddisfacimento di questa la condizionalità ex-ante:
 - nel caso di fornitura dell'acqua, l'estensione dell'uso di prezzi incentivanti basati sulla misurazione della risorsa effettivamente utilizzata e su un prezzo legato al volume utilizzato;
 - nel caso di estrazione individuale dell'acqua, l'introduzione di prezzi incentivanti basati sulla misurazione della risorsa effettivamente utilizzata e su un prezzo legato al volume utilizzato;
 - l'agricoltura dovrebbe contribuire in maniera adeguata al recupero non solo dei costi operativi, ma anche di quelli di investimento, di manutenzione, ambientali e di risorsa legati al prelievo dell'acqua.
- la Commissione sottolinea che l'esistenza del Piano d'azione con le attese informazioni aggiuntive non preclude la decisione della Commissione, in corso d'adozione del programma e in linea con l'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, di sospendere tutti o parte dei pagamenti intermedi alla priorità/all'aspetto specifico pertinenti del programma, al fine di evitare un pregiudizio significativo per l'efficacia e l'efficienza nel raggiungimento degli specifici obiettivi della priorità/dell'aspetto specifico interessati.

DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI (SEZIONE 7 DEL PSR)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013)

50. Le autorità regionali sono invitate a proporre indicatori di output alternativi per quanto riguarda le priorità dell'Unione 3e 4 allo scopo di garantire l'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 215/2014, secondo cui gli indicatori di output di cui al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione devono corrispondere ad oltre il 50% della dotazione finanziaria assegnata a ciascuna priorità dell'Unione.
51. È opportuno che sia proposta una tappa di attuazione principale per quanto riguarda la priorità dell'Unione 6 per completare il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione [nella versione corrente del PSR il numero di operazioni per migliorare i servizi (TIC, aspetto specifico 6C) ha una tappa impostata sullo 0%].
52. Il 6% delle risorse destinate al PSR dev'essere assegnato alla riserva di efficacia di attuazione in ottemperanza all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
53. Per quanto riguarda le priorità 3, 5 e 6 deve essere altresì garantita la conformità con la percentuale minima del 5%, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013. La quota-parte della rete rurale nazionale dovrebbe inoltre essere presa in considerazione per il calcolo della percentuale di riserva di efficacia dell'attuazione per ciascuna priorità.

DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE (SEZIONE 8 DEL PSR)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1305/2013)

CONDIZIONI GENERALI APPLICATE A PIÙ DI UNA MISURA (SEZIONE 8.1 DEL PSR)

54. Il capitolo 8.1 dovrebbe fornire un elenco di tutti i requisiti di condizionalità menzionati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013.
55. Secondo quanto indicato al capitolo 8.1, per talune misure la Regione intende far uso di strumenti finanziari. A questo proposito, si rammenta alle autorità regionali che il fabbisogno di strumenti finanziari deve essere trattato e descritto nell'analisi SWOT/strategia e nella valutazione ex-ante del PSR. Inoltre, prima che l'autorità di gestione decida di erogare il contributo del programma ad uno strumento finanziario, deve essere stata completata la specifica valutazione ex-ante (prevista dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013).
56. La Regione deve rispettare pienamente la classificazione nazionale (come stabilita dal Ministero dello sviluppo economico e come descritta nell'AP) delle "zone interne". Ciò non sembra valere per quanto riguarda il Gruppo di Azione Costiera.
57. Si dovrebbe fornire (se del caso) un'indicazione dei costi generali e dei costi tecnici per ogni misura proposta. Se del caso, la quota dei costi generali (in percentuale sul totale della spesa ammessa) potrebbe essere indicata per ogni sotto-misura/operazione.

58. La Regione è invitata a chiarire le modalità e i principi sui criteri di selezione delle aziende agricole che partecipano ai “progetti collettivi” (i progetti integrati di filiera e i progetti integrati d’area).

OSSERVAZIONI COMUNI A TUTTE O A DIVERSE MISURE

59. Per consentire una valutazione accurata delle operazioni, le tipologie d’operazione devono essere, in genere, corredate di maggiori particolari e spiegazioni, anche in ordine all’obiettivo della misura.
60. La descrizione di ogni misura, sotto-misura e operazione dovrebbe contenere i fabbisogni identificati, gli aspetti specifici affrontati e le modalità con cui essi sono stati affrontati. Il contributo al raggiungimento dei tre obiettivi trasversali dovrebbe essere descritto esaurientemente a livello di misura e sotto-misura.
61. Le sotto-misure e operazioni devono essere corredate, se del caso, di un esplicito riferimento, per le spese sostenute con il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e con gli altri Fondi strutturali e d’investimento dell’Unione europea, per i contratti/concessioni pubbliche, al rispetto da parte delle autorità nazionali e regionali delle norme dell’UE sugli appalti pubblici e, segnatamente, (1) le direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE, (2) le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE così come trasposte nel diritto nazionale, 3) le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, e (4) i principi generali che disciplinano l’aggiudicazione degli appalti pubblici derivati dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
62. Per quanto riguarda l’assistenza tecnica e le misure 1 e 2, il processo di selezione dei beneficiari deve avvenire conformemente alle norme nazionali sugli appalti pubblici e i beneficiari selezionati sono quelli che presentano il migliore rapporto tra la qualità e il prezzo del servizio.
63. Si ricorda alla Regione che non è possibile applicare l’opzione dei costi semplificati alle misure attuate tramite procedura d’aggiudicazione, a seguito di una gara di appalto pubblico.
64. Laddove vengano introdotte condizioni nazionali/regionali di ammissibilità, occorre che tali criteri addizionali siano chiaramente descritti e che siano giustificati dall’analisi SWOT, dalla strategia e dalla natura della sotto-misura. Occorre dimostrare che siano giustificati, trasparenti, pertinenti, controllabili e che evitino un’inutile complessità e non conducano ad un incremento del tasso d’errore.
65. Per quanto riguarda le singole operazioni, i principi proposti per la definizione dei criteri di selezione dovranno essere coerenti con la strategia del programma, con l’analisi SWOT (ad esempio riguardo alle problematiche territoriali, strutturali e settoriali, i gruppi speciali, ecc.), con la valutazione ex-ante e, ove del caso, con le esperienze passate, e dovrebbero consentire l’identificazione di criteri di selezione misurabili. I criteri di selezione dovrebbero essere basati su un sistema di punteggio e prevedere un punteggio minimo come soglia al di sotto della quale le domande sono escluse dalla selezione.
66. La Commissione condivide la proposta di garantire una rispondenza tra i tre obiettivi trasversali (soprattutto quello dell’innovazione) e i principi che sottendono la scelta dei

criteri di selezione. La Commissione ricorda che, in fase d'attuazione del PSR, il comitato di sorveglianza deve garantire che il principio sia tradotto in precisi criteri operativi che consentano una valutazione obiettiva e trasparente delle domande d'aiuto pervenute.

67. La sezione sulla valutazione complessiva di alcune misure prevede che i particolari della misura, tra i quali le tipologie di beneficiario, le condizioni di ammissibilità, gli impegni e i criteri di verificabilità e controllabilità, siano dettagliati nei bandi. La Regione è invitata a specificare che tali particolari sono coerenti e discendono, tra l'altro, dalle informazioni sulle tipologie di beneficiario, le condizioni di ammissibilità, gli impegni e i criteri di verificabilità e controllabilità di cui alla rispettiva scheda di misura.

DESCRIZIONE PER MISURA (SEZIONE 8.2 DEL PSR)

M01 - TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE (ARTICOLO 14 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013)

68. Secondo l'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, le condizioni di ammissibilità di cui alle sotto-misure 1.1 e 1.2 devono far riferimento alle risorse adeguate degli organismi prestatori di servizi (personale qualificato e formazione regolare).
69. I servizi della Commissione auspicano che siano fornite informazioni sulle modalità di selezione dei gruppi di destinatari (produttori agricoli o altri soggetti previsti dall'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014, ai quali sarà diretta la formazione professionale e l'acquisizione di competenze) in relazione alla valutazione dei fabbisogni, all'analisi SWOT e, se del caso, all'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013.
70. Le sotto-misure 1.1 e 1.2 comprendono un criterio di ammissibilità per i beneficiari (i beneficiari devono figurare nell'elenco regionale degli organismi accreditati), che potrebbe avere un effetto potenzialmente discriminatorio per i nuovi beneficiari o i beneficiari di altre regioni/Stati membri. A questo proposito, si chiede alla Regione di garantire in ogni momento la registrazione dei nuovi eventuali organismi (anche non appartenenti alla Regione Veneto) e di riconoscere come beneficiari ammissibili gli organismi registrati in forza di un regime simile in altre regioni/Stati membri.

1.1 - SOSTEGNO AD AZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE

71. La Regione è invitata a fornire maggiori informazioni sulla tematica della formazione e a includere informazioni sulla durata prevista anche nella descrizione dell'operazione (come per le informazioni fornite per le condizioni di ammissibilità).

1.2 - SOSTEGNO AD ATTIVITÀ DIMOSTRATIVE E AZIONI DI INFORMAZIONE

72. La Regione è invitata a specificare che un partecipante non può ricevere il sostegno due volte per la stessa formazione (come previsto dalla sotto-misura 1.1).

M02 - SERVIZI DI CONSULENZA, DI SOSTITUZIONE E DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE (ARTICOLO 15 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013)

2.1 - SOSTEGNO ALLO SCOPO DI AIUTARE GLI AVENTI DIRITTO AD AVVALERSI DI SERVIZI DI CONSULENZA

73. I principi dei criteri di selezione devono essere definiti in maniera tale da garantire che l'assistenza sia fornita in via prioritaria ai beneficiari che offrono il servizio migliore. Nel caso di "prestazione di servizi in-house" è opportuno che l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sul prestatore "in-house" un controllo paragonabile a quello esercitato sui propri uffici e che l'entità "in-house" svolga la parte essenziale delle sue attività con l'amministrazione aggiudicatrice che la controlla.

2.3 - SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE DEI CONSULENTI

74. In linea con l'AP, il PSR deve specificare che l'aggiudicazione dei contratti "in-house" avvenga a seguito della valutazione della migliore offerta di mercato in termini di qualità del servizio, disponibilità di competenze professionali e costi. Inoltre, come per la sottomisura 2.1, l'amministrazione aggiudicatrice deve esercitare sul prestatore "in-house" un controllo paragonabile a quello esercitato sui propri uffici e che l'entità "in-house" svolga la parte essenziale delle sue attività con l'amministrazione aggiudicatrice che la controlla. Essendo l'Amministrazione l'unico beneficiario della sotto-misura 2.3, è opportuno che la Regione giustifichi debitamente la sua scelta.

M03 - REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI (ARTICOLO 16 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013)

75. Potrebbe essere valutata la possibilità di introdurre un'etichetta di qualità e un sistema di certificazione "rispettoso del clima" per i prodotti che riducono le emissioni di gas a effetto serra o per i prodotti resilienti agli impatti dei cambiamenti climatici.

3.1 - SOSTEGNO ALLA NUOVA ADESIONE AI REGIMI DI QUALITÀ

76. Come data a partire dalla quale è possibile aderire ai regimi di qualità è stato indicato il 1° gennaio 2012. Questo non è conforme alle finalità della sotto-misura, che si propone di incoraggiare gli agricoltori (che non hanno ancora aderito ad un regime di qualità) ad aderire al regime. La descrizione della sotto-misura dovrebbe pertanto indicare che il sostegno per un massimo di cinque anni è limitato agli agricoltori che, successivamente alla domanda, aderiscono per la prima volta ad un regime di qualità. Gli agricoltori che già aderiscono ad un regime di qualità al momento della presentazione della domanda di sostegno non possono ricevere sostegno nell'ambito della sotto-misura 3.1.

77. Il RDP dovrebbe precisare le modalità di erogazione del sostegno (a titolo di incentivo, sotto forma di erogazione annuale il cui importo sarà determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi).

78. Come beneficiari ammissibili siano stati indicati solamente le associazioni di agricoltori. Il PSR dovrebbe includere tra i beneficiari ammissibili anche i singoli agricoltori (articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013).

79. Il PSR deve riportare la descrizione dei regimi nazionali (di cui ai punti 7-8 del capitolo sulle condizioni di ammissibilità) che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013.

3.2 - SOSTEGNO PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE, SVOLTE DA ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI NEL MERCATO INTERNO

80. Il PSR dovrebbe assicurare che tutti i materiali informativi e promozionali utilizzati nel contesto dell'attività sostenuta rispettino il diritto dell'Unione e il diritto nazionale applicabile negli Stati membri in cui sono svolte tali attività informative e promozionali.
81. In conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, il sostegno ai sensi della sotto-misura 3.2 può coprire i costi derivanti dalle attività informative e promozionali realizzate dalle associazioni di produttori relativamente ai prodotti rientranti in un regime di qualità che beneficia del sostegno ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

M04 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (ARTICOLO 17 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013)

82. Per quanto riguarda sotto-misura 4.1, la possibilità di aumentare l'aliquota di sostegno del 20% per i giovani agricoltori è espressamente prevista all'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013. Vale anche per i giovani agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti alla domanda di sostegno. In quest'ultimo caso, i richiedenti devono soddisfare - al momento della presentazione della domanda - tutti i requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 (inclusi i requisiti d'età), salvo quello di essersi insediati per la prima volta.
83. La misura 4 potrebbe considerare più specificamente le problematiche di adattamento ai cambiamenti climatici per quanto riguarda le operazioni ammissibili e i principi dei criteri di selezione. Potrebbero essere promossi gli investimenti per ridurre l'esposizione delle aziende agli impatti dei cambiamenti climatici (ad esempio realizzando riserve idriche in loco per i periodi di siccità o sistemi di irrigazione ad alta efficienza, ecc.). Inoltre, si incoraggia la Regione ad evidenziare meglio il potenziale contributo della misura 4 al rafforzamento della capacità di adattamento al clima delle comunità rurali.
84. La valutazione complessiva di ciascuna sotto-misura non sembra prendere in considerazione i risultati dei controlli del precedente periodo di programmazione, né rivela se la sotto-misura abbia o meno soddisfatto i requisiti per essere verificabile e controllabile (la dichiarazione generale in tal senso non è corredata di una specifica analisi su come siano stati soddisfatti i requisiti di cui sopra). Alla Regione si rammenta peraltro che deve prestare particolare attenzione affinché si evitino errori.
85. I riferimenti all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013 dovrebbero essere inclusi per tutte le sotto-misure.

4.1 - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE

86. La descrizione della sotto-misura 4.1 non sembra includere il sostegno agli investimenti per l'irrigazione, nonostante il capitolo sulle condizioni di ammissibilità stabilisca che gli investimenti effettuati per rendere più efficiente l'uso dell'acqua sono ammissibili ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Si invita la Regione a chiarire se gli investimenti per l'irrigazione possono fruire del sostegno di cui alla misura 4.1. Qualora questi investimenti siano inclusi dalla sotto-misura 4.1, le autorità regionali devono

descrivere con precisione come l'operazione sostenuta soddisfi ciascuno dei requisiti per gli investimenti nell'irrigazione previsti dall'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (per esempio il risparmio idrico minimo, la misurazione dell'acqua, ecc.).

87. La descrizione dell'operazione non chiarisce a sufficienza in che modo l'investimento migliorerebbe la sostenibilità globale dell'azienda agricola. La Regione è altresì invitata a chiarire come le problematiche ambientali, quali quelle connesse all'intensificazione delle attività agricole (menzionate anche nell'analisi SWOT) siano considerate e affrontate nell'ambito di tali investimenti e in che modo il PSR garantisce che gli investimenti non conducano ad ulteriori problemi ambientali.
88. La sotto-misura 4.1 (per quanto riguarda l'aspetto dell'energia rinnovabile) non sembra riflettere sufficientemente il potenziale e i benefici che lo sviluppo rurale può trarre da un maggiore uso delle rinnovabili, compresa l'intera gamma di tecnologie per le rinnovabili (tra le quali le tecnologie per l'energia solare, geotermica ed eolica, le quali possono contribuire in maniera significativa allo sviluppo del settore agricolo).
89. Risultano inoltre poco chiare le indicazioni fornite per le operazioni a sostegno di una maggiore diffusione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili. Per poter effettuare una valutazione appropriata, i servizi della Commissione necessitano di un più ampio dettaglio sui settori e sulle tecnologie interessate.
90. La Regione è invitata a chiarire ulteriormente il ruolo delle associazioni di agricoltori nell'ambito degli investimenti in agricoltura (ad esempio, per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013).
91. Dovrebbero essere ulteriormente precisati i costi ammissibili ai sensi dei punti 1 e 2 (quali il miglioramento delle strutture dei depositi per effluenti, la ristrutturazione e la costruzione di edifici per gli allevamenti di animali con tecnologie nuove ed efficaci per ridurre le emissioni di gas a effetto serra).
92. Il termine "dimensione economica minima" deve essere ulteriormente definito e giustificato.
93. Devono essere evitate le condizioni di ammissibilità che possono condurre ad una potenziale discriminazione. A tale riguardo, il PSR non dovrebbe escludere gli agricoltori per ragioni di età (al di sopra dei 65 anni). Tale limite potrebbe essere discriminatorio e non in linea con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
94. Per quanto riguarda la limitazione del sostegno a impianti con una capacità massima di 1 MW, si chiede alla Regione di fornire valide giustificazioni per permettere ai servizi della Commissione di accettare detta restrizione. La definizione della capacità massima consentita dovrebbe risultare da una valutazione degli aspetti di natura socio-economica, ambientale e in relazione al cambiamento climatico. L'analisi dovrebbe altresì affrontare la necessità di impedire che si introducano condizioni discriminatorie e ostacoli allo sviluppo del mercato delle energie rinnovabili.
95. Si rammenta alla Regione che deve essere garantito il soddisfacimento delle condizioni di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione. A tale riguardo, si invita la Regione a definire ulteriormente la percentuale minima di energia

termica da utilizzarsi nella produzione di energia elettrica da biomassa (nell'attuale formulazione, la Regione si riferisce molto genericamente ad "una parte").

96. Alla Regione si chiede, peraltro, di spiegare in che modo gli investimenti programmati a sostegno della ristrutturazione delle aziende agricole siano mirati in relazione alle risultanze dell'analisi SWOT eseguita in relazione alla priorità dell'Unione 2, come richiesto dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013. Occorre che sia fornita una spiegazione sulle modalità di indirizzo del sostegno (ad esempio, in termini strutturali (dimensione), settoriali o territoriali dell'azienda agricola).
97. Il criterio di selezione "qualità della produzione" non sembra riguardare propriamente la sotto-misura 4.1. Si suggerisce, pertanto, alle autorità regionali di utilizzare piuttosto il criterio "qualità della proposta di investimento".

4.2 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI A FAVORE DELLA TRASFORMAZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE E/O DELLO SVILUPPO DEI PRODOTTI AGRICOLI

98. L'aliquota di sostegno del 10% a favore delle imprese di grandi dimensioni è molto bassa. La Regione è invitata a spiegare come un'aliquota di sostegno così bassa possa avere un effetto incentivante.

4.3 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA NECESSARIA ALLO SVILUPPO, ALL'AMMODERNAMENTO E ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA

99. La descrizione delle misure dirette a migliorare l'infrastruttura idrica è troppo generica e non permette di identificare le tipologie di operazioni previste e di comprendere gli eventuali effetti potenzialmente negativi sulle risorse idriche. Il PSR dovrebbe inoltre chiarire se tali investimenti siano destinati all'irrigazione e in tal caso dovrebbe indicare come evitare una sovrapposizione con la sotto-misura 4.1 (qualora gli investimenti nell'irrigazione siano inclusi ai sensi della sotto-misura 4.1), nonché dimostrare l'osservanza di tutti i requisiti di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Infine, la descrizione dell'operazione dovrebbe escludere la possibilità di un sostegno sia da parte del PSR nazionale che da parte del PSR regionale e garantire che quanto indicato sia coerente con le indicazioni incluse nell'AP.
100. Alla luce dei problemi individuati dall'analisi SWOT in termini di pressioni sulla biodiversità, la Regione potrebbe valutare l'impatto delle nuove strade sulla frammentazione degli habitat rurali e forestali.
101. Si ricorda alla Regione che il sostegno non può essere utilizzato per finanziare interventi di ordinaria manutenzione. A tale riguardo, si invita la Regione a chiarire il carattere straordinario dei costi di manutenzione previsti ai sensi della sotto-misura 4.3.
102. Si consiglia alla Regione di precisare se l'acquisto di attrezzi e macchinari di seconda mano sia un costo non ammissibile (analogamente alle sotto-misure 4.1 e 4.2). Se l'acquisto di macchinari e attrezzature di seconda mano è consentito, si applicano le condizioni di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione.

103. Per quanto riguarda le strade di accesso alle zone forestali (selvo-pastorali), si invitano le autorità regionali a fornire informazioni su quale sia l'attuale livello di densità e quale sia il livello di densità desiderato per siffatta infrastruttura forestale. Tale aspetto può essere considerato anche per i criteri di selezione, la designazione degli obiettivi di questa misura e la descrizione del contributo all'aspetto specifico 5A, come richiesto in passato dalla Corte dei conti in materia di investimenti forestali.

104. La Regione è invitata a definire la percentuale minima di utilizzo dell'energia termica per la produzione di energia elettrica da biomassa.

105. La Regione è invitata a fornire ulteriori chiarimenti e giustificazioni relativamente alla scelta delle aliquote di sostegno e al diverso trattamento a seconda che il soggetto sia privato o pubblico.

4.4 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

4.4.1 RECUPERO NATURALISTICO-AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE DELLE ZONE MONTANE/COLLINARI ABBANDONATE/DEGRADATE

106. La tipologia dell'operazione è descritta in termini troppo generali. Non è affatto chiaro quali siano gli interventi concreti previsti ai sensi di questa sotto-misura. Questa sotto-misura dovrebbe riguardare solo gli investimenti non produttivi finalizzati al raggiungimento di scopi connessi all'agricoltura e collegati al raggiungimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013. Gli investimenti non collegati a tali obiettivi non sono ammissibili ai sensi di questa sotto-misura. È inoltre necessario rispettare la demarcazione tra l'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

107. La Regione è invitata a definire il termine "investimenti non produttivi".

108. Occorre specificare i costi ammissibili.

109. Si rammenta alla Regione che i costi di manutenzione non sono ammissibili ai sensi di questa sotto-misura.

110. Nella descrizione della sotto-misura 4.4.1 il PSR rimanda all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013. A questo proposito, la Regione è invitata a chiarire le forme di cooperazione che possono godere del sostegno e le norme ad esse sottese (in termini di responsabilità).

111. La Regione è invitata a chiarire l'aspetto relativo al "recupero della biodiversità" relativamente all'intervento sostenuto ai sensi della sotto-misura 4.4.1.

112. Considerando che la misura riguarda investimenti collegati al raggiungimento di obiettivi agro-climatico-ambientali, l'unità di sostegno (ettari) non sembra adeguata.

4.4.2 INTRODUZIONE DI INFRASTRUTTURE VERDI

113. La Regione è invitata a chiarire il ruolo delle associazioni di aziende agricole in relazione agli investimenti sui terreni agricoli e il ruolo degli organismi pubblici e privati che

gestiscono le reti idriche quali beneficiari, visto che gli investimenti dovrebbero principalmente riguardare terreni agricoli.

114. Si rammenta alla Regione che gli investimenti non produttivi in ambito forestale sono esclusi da questa sotto-misura (rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1305/2013).

115. Le autorità regionali sono invitate ad indicare le unità applicabili alle aliquote di sostegno per quanto riguarda gli investimenti di cui alle lettere b), c) e d).

116. La descrizione deve includere maggiori dettagli sugli investimenti legati all'istituzione di nuovi boschetti al fine di aumentare il livello di biodiversità.

4.4.3 STRUTTURE FUNZIONALI CHE CONCORRONO A MIGLIORARE LA BIODIVERSITÀ NATURALE

117. Questa operazione può svolgere un ruolo importante nella salvaguardia della biodiversità, ma la dotazione stanziata non sembra adeguata per affrontare questo bisogno ambientale. Considerando che dall'analisi SWOT è emerso anche un depauperamento dell'avifauna e che, nel complesso, gli agro-ecosistemi e la fauna selvatica devono essere preservati, per migliorare i risultati ambientali è opportuno prendere in considerazione un aumento degli stanziamenti previsti.

118. L'imposizione di un tetto pari a 10 000 EUR per la creazione delle zone umide potrebbe essere d'ostacolo alla loro realizzazione. La Regione è invitata a giustificare la decisione di imporre tale tetto.

M05 - RIPRISTINO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO AGRICOLO DANNEGGIATO DA CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI E INTRODUZIONE DI ADEGUATE MISURE DI PREVENZIONE (ARTICOLO 18 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013)

119. La valutazione della verificabilità e controllabilità della misura è molto generica. L'azione di mitigazione (come indicata) è descritta in maniera insufficiente e non sembra affrontare correttamente il rischio identificato. La Regione è invitata a fornire ulteriori informazioni in merito.

5.2 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI PER IL RIPRISTINO DEI TERRENI AGRICOLI E DEL POTENZIALE PRODUTTIVO DANNEGGIATO DA CALAMITÀ NATURALI, AVVERSITÀ ATMOSFERICHE ED EVENTI CATASTROFICI

120. Deve essere incluso un riferimento all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

121. Qualora gli organismi pubblici rientrino tra i beneficiari ammissibili, deve essere chiarito il nesso tra l'investimento effettuato da tali organismi e il potenziale produttivo agricolo ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

M06 - SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE (ARTICOLO 19 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013)

122. La Regione è incoraggiata a considerare l'opportunità di aggiungere un ulteriore principio per i criteri di selezione, che dia priorità ai progetti che dimostrino di avere migliori prestazioni ambientali.

123. Per quanto riguarda le sotto-misure 6.1 e 6.3, devono essere definite le soglie superiori e inferiori (previste dall'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013) d'accesso al sostegno per le aziende agricole ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, in termini di potenziale produttivo, misurato in produzione standard (ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1242/2008) o equivalente.

6.1 - AIUTO ALL'AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE PER I GIOVANI AGRICOLTORI

124. Nel programma deve essere data una definizione precisa del termine "insediamento" prendendo in considerazione le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013, al regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione e al regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione.

125. Nel caso di un sostegno ai sensi della sotto-misura 6.1, laddove il piano aziendale faccia riferimento all'utilizzo di altre misure di sviluppo rurale ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013, e l'approvazione della domanda di sostegno dia anch'essa accesso al sostegno previsto da tali misure, la Regione deve assicurare che la domanda di sostegno rechi le informazioni necessarie a valutare l'ammissibilità ai sensi di tali misure (conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione).

126. Le condizioni specifiche per i giovani agricoltori che non si insediano come unico capo dell'azienda dovrebbero essere integrate con informazioni supplementari. Secondo l'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, se il giovane agricoltore non si insedia nell'azienda come unico capo della stessa, gli Stati membri devono fissare ed applicare condizioni specifiche per l'accesso al finanziamento. La condizione di ammissibilità (includere nel PSR del Veneto) "o come socio paritario di altro agricoltore o agricoltori sotto i 40 anni di età" non è sufficiente ad assicurare che il giovane agricoltore o i giovani agricoltori esercitino l'effettivo controllo.

127. Dovrebbe essere fornita una spiegazione più dettagliata su come il giovane agricoltore eserciterà l'effettivo e durevole controllo nei casi in cui la domanda di sostegno riguarda un'azienda agricola di proprietà di una persona giuridica (articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione).

128. Non è indicata la durata del regime. Occorre ricordare che il sostegno di cui alla sotto-misura 6.1 è erogato in almeno due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni.

129. Devono essere definite le capacità professionali e le competenze.

130. Il sostegno ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013 è erogato sotto forma di versamento forfettario concesso a condizione che il piano aziendale sia stato attuato correttamente. Non è previsto il rimborso di specifici costi ammissibili. Considerando che il sostegno non ha carattere di investimento (è infatti

erogato ai beneficiari per stimolarli all'attuazione del piano aziendale), la definizione di costi ammissibili non è appropriata. L'aiuto viene indirizzato per il tramite dei criteri di selezione e può essere ulteriormente indirizzato specificando i contenuti richiesti del piano aziendale.

131. Per la definizione dell'importo del sostegno si deve illustrare chiaramente in che modo si sia tenuto conto della situazione socio-economica nella zona di programmazione, come richiesto dall'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013.
132. Il PSR deve fissare l'importo del sostegno. Qualora la Regione decidesse di differenziare il sostegno, essa lo può fare stabilendo importi fissi diversi (con una descrizione delle condizioni ritenute per i diversi importi di aiuto da concedere), allo scopo di chiarire ai futuri beneficiari il sostegno ottenibile. L'aliquota di sostegno nell'ambito di tale differenziazione non può variare tra un minimo e massimo (come invece prevede il PSR corrente del Veneto). La Regione deve quindi fornire una giustificazione fondata in merito alla differenziazione del sostegno in diversi importi fissi, nonché un chiarimento su come i diversi livelli di sostegno siano calcolati, inclusi i requisiti associati ad un qualsiasi livello di sostegno.
133. Taluni degli elementi obbligatori di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione non sembrano essere stati inclusi a titolo di requisito del piano aziendale (ad esempio, le tappe essenziali per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola, i particolari delle azioni inerenti alla sostenibilità ambientale e all'efficienza delle risorse).
134. Il piano aziendale dovrebbe prevedere che il giovane agricoltore si conformi alla definizione di agricoltore in attività entro 18 mesi dalla data di insediamento ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013.
135. Occorre indicare con chiarezza che l'ultima rata da versare al beneficiario è subordinata alla corretta attuazione del piano aziendale, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1305/2013. La versione corrente del PSR del Veneto menziona unicamente l'attuazione del piano aziendale.
136. Dopo un opportuno esame, la Regione dovrebbe altresì garantire che il PSR 2014-2020 tenga correttamente conto delle risultanze delle attività di controllo riferite al periodo di programmazione 2007-2013, nonché delle cause di errori identificati nei piani d'azione nazionali relativamente ai tassi d'errore per misure identiche o similari.

6.3 - AIUTO ALL'AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE PER LO SVILUPPO DELLE PICCOLE AZIENDE AGRICOLE

137. In linea di principio, la sotto-misura 6.3 del PSR del Veneto non sembra essere in linea con le indicazioni dell'AP relativamente al fabbisogno di evoluzione strutturale delle aziende agricole.
138. La sotto-misura 6.3 riguarda lo sviluppo delle aziende agricole già esistenti e non può essere utilizzata per l'insediamento di piccole aziende agricole nuove. Devono essere pertanto eliminati tutti i riferimenti o elementi del contenuto della sotto-misura (inclusa la

- tipologia dell'operazione e del sostegno, i costi e le condizioni ammissibili e l'aliquota di sostegno) che prevedono o si applicano all'insediamento di piccole aziende agricole nuove.
139. La sotto-misura 6.3 non ha carattere di investimento e non è limitata ad alcuna categoria di costi ammissibili. Il sostegno è erogato ai beneficiari allo scopo di stimolarli all'attuazione del piano aziendale.
140. Le condizioni di ammissibilità del PSR non dovrebbero escludere gli agricoltori sulla base di un limite di età (età non superiore ai 55 anni). Tale limite potrebbe risultare discriminatorio e non in linea con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
141. Deve essere incluso un riferimento all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
142. Alcuni degli elementi obbligatori di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione non sembrano essere stati indicati chiaramente a titolo di requisito nel piano aziendale (quali gli aspetti delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed all'efficienza delle risorse, che potrebbero favorire il conseguimento della redditività, quali investimenti, formazione, collaborazione).
143. La Regione è invitata a specificare il criterio relativo all' "applicazione locale" (come menzionato al punto 6 del capitolo sui principi concernenti la definizione dei criteri di selezione).

6.4 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE

144. La tipologia di diversificazione delle aziende agricole ai sensi delle sottomisure 6.4 appare essere più limitata rispetto all'AP che, di contro, sottolinea l'importanza della diversificazione delle aziende in relazione ai settori innovativi.

6.4.1 CREAZIONE E SVILUPPO DELLA DIVERSIFICAZIONE AZIENDALE

145. La Regione è invitata a fornire ulteriori chiarimenti riguardanti l'attività di "servizio ambientale" per quanto riguarda ciò che verrà ricompreso e sostenuto nell'ambito di tale attività.
146. Dovrà essere inserito un riferimento all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
147. L'aiuto ai sensi della sotto-misura 6.4 andrà accordato a micro e piccole imprese e persone fisiche situate in aree rurali così come ad agricoltori o coadiuvanti familiari, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.°1305/2013. L'ambito di applicazione della sotto-misura 6.4 relativamente ai beneficiari potenziali (quali previsti dal PSR del Veneto) risulta troppo stretto e non conforme alla disposizione legislativa di cui sopra. La Regione viene invitata a giustificare la propria scelta sulla base della analisi SWOT.
148. Relativamente alla restrizione dell'aiuto ad una capacità pari o inferiore ad 1 MW, si richiede alla Regione di fornire valide giustificazioni (ad es. in termini di efficienza e di

sostenibilità ambientale) per permettere ai servizi della Commissione di accettare detta restrizione.

149. Ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, si invita la Regione a definire ulteriormente la percentuale minima di energia termica da utilizzarsi nella produzione di energia elettrica da biomassa (nell'attuale formulazione, il PSR si riferisce molto genericamente ad "una parte").

150. Al fine di permettere la verifica delle disposizioni "de minimis" andrà dichiarato il massimo importo dell'aiuto per beneficiario e periodo.

6.4.2 CREAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITÀ NON AGRICOLE NELLE AREE RURALI

151. Una definizione delle "attività extra agricole" andrà ricompresa nella descrizione (in maniera analoga alla sotto-misura 6.4.1).

152. Si invita la Regione a chiarire le ragioni del legame stabilito tra la direttiva Habitat e la conservazione dei siti Natura 2000 rispetto alla tipologia di operazioni da sostenere.

153. Dovrà essere inserito un riferimento all'articolo 65 del regolamento (UE) n.°1303/2013.

154. Occorre indicare chiaramente che i beneficiari ammissibili (micro e piccole imprese e persone fisiche) dovranno essere situati in aree rurali, come disposto dall'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.°1305/2013.

155. Il PSR prevede che i servizi all'agricoltura siano beneficiari di aiuti ai sensi della sotto-misura 6.4. Detta attività non è prevista dall'AP e di conseguenza non risulta conforme all'AP, né sembra essere ricompresa nelle attività innovative.

156. Le norme relative agli aiuti "de minimis" non possono essere verificate perché non sono forniti l'ammontare massimo e il periodo.

M07 - SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI (ARTICOLO 20 DEL REGOLAMENTO (UE) N°1305/2013)

157. Si invita la Regione a fornire informazioni sulla quota delle proprie aree Natura 2000 che sono dotate di Piano di Gestione. Nell'eventualità che non tutte le aree ne siano dotate, o sia necessario un aggiornamento, si incoraggia la Regione ad utilizzare tale misura per favorire il completamento dei Piani di Gestione.

158. Si invita la Regione ad illustrare le ragioni della propria scelta di limitare gli investimenti infrastrutturali di piccola entità alla somma di 100 000 EUR e di fornire giustificazioni su come detta somma possa consentire di raggiungere gli obiettivi di cui alla misura 7.

7.3 - SOSTEGNO PER L'INSTALLAZIONE, IL MIGLIORAMENTO E L'ESPANSIONE DI INFRASTRUTTURE A BANDA LARGA E DI INFRASTRUTTURE PASSIVE PER LA BANDA LARGA, NONCHÉ LA FORNITURA DI ACCESSO ALLA BANDA LARGA E AI SERVIZI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ONLINE

159. Si ricorda alla Regione che i soli investimenti nelle aree rurali sono ammissibili ai sensi della sotto-misura 7.3. Gli investimenti di tipo B e C (quali descritti dal PSR) non sembrano riguardare gli investimenti nelle aree rurali.

160. Il PSE prevede specifiche deroghe ammettendo l'aiuto a infrastrutture di maggiori dimensioni per investimenti nella banda larga. A tale riguardo, va richiamato l'articolo 20 paragrafo 2, del regolamento (UE) n.°1305/2013: la Regione è tenuta a stabilire precisi criteri a garanzia della complementarità con il sostegno fornito da altri strumenti dell'Unione, al fine di evitare una duplicazione dei finanziamenti.

7.5 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE, INFORMAZIONI TURISTICHE E INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU PICCOLA SCALA

161. Si invitano le autorità regionali a fornire chiarimenti sulle ragioni per cui si sia stabilito un legame tra la direttiva Habitat e la conservazione dei siti Natura 2000 rispetto alla tipologia di operazioni da sostenere.

162. Relativamente all'aliquota di sostegno pari al 100% prevista dalla sottomisura, si ricorda alla Regione che in caso di operazioni che generano entrate nette troverà applicazione l'articolo 61 del regolamento (UE) n.°1303/2013.

7.6 - SOSTEGNO PER STUDI/INVESTIMENTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE, AL RESTAURO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DEI VILLAGGI, DEL PAESAGGIO RURALE E DEI SITI AD ALTO VALORE NATURALISTICO, COMPRESI GLI ASPETTI SOCIOECONOMICI DI TALI ATTIVITÀ, NONCHÉ AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE IN MATERIA DI AMBIENTE

163. Si rammenta alla Regione che i costi di manutenzione non possono essere finanziati ai sensi della misura 7. A tale proposito, si richiede alle Autorità regionali di chiarire la natura della "manutenzione straordinaria" di cui alla sotto-misura 7.6.

M08 - INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÀ DELLE FORESTE (ARTICOLI 21-26 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013)

164. Circa il 40% degli stanziamenti della misura 8 è destinato ad investimenti nelle tecnologie e nelle produzioni forestali (sotto-misura 8.6 operazione 8.6.1) che potrebbe non apportare significativi benefici ambientali. Nel contempo, le somme stanziare per le sotto-misure 8.1 e 8.4 (che potrebbero apportare benefici di natura ambientale) risultano ridotte rispetto al precedente periodo di pianificazione. Si invita la Regione a fornire giustificazioni a tale proposito.

165. Andrà inserito un riferimento alle strategie forestali dell'UE e ad altri eventuali impegni internazionali in ambito forestale. Saranno gradite indicazioni su come le strategie forestali dell'UE siano state prese in considerazione ai fini della formulazione del PSR.

166. La dimensione minima delle aziende (100 ha.) oltre la quale è richiesta la presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da un documento equivalente ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE)

n.°1305/2013 andrebbe indicata chiaramente nel PSR per tutte le sotto-misure (e non solo per le sotto-misure 8.4 e 8.5). La Regione è tenuta, inoltre, a dimostrare che la soglia (quale determinata nel PSR) riguarda la maggior parte della superficie forestale.

167. Si invita la Regione ad aggiungere un esplicito requisito nelle sotto-misure relativamente alla differenziazione delle specie, in modo da offrire, di fatto, un valore aggiunto in termini di biodiversità.

8.1 - SOSTEGNO ALLA FORESTAZIONE/ALL'IMBOSCHIMENTO

168. Si ricorda alla Regione che non possono essere previsti pagamenti per mancati redditi per specie a crescita rapida. Inoltre, il ciclo di raccolta deve essere definito ai sensi dell'articolo 6, lettera b, del regolamento delegato (UE) n.°807/2014 della Commissione.

8.2 - SOSTEGNO PER L'IMPIANTO E IL MANTENIMENTO DI SISTEMI AGROFORESTALI

169. Si invita la Regione a descrivere ulteriormente la tipologia di operazioni coperte dalla sotto-misura 8.2 (in particolare in termini di tipologia di terreno - agricolo o forestale - e l'impatto ambientale atteso dalle differenti tipologie di intervento).

170. La somma stanziata risulta relativamente contenuta (200 000 EUR), così come l'area di riferimento (100 ha); ci si chiede, pertanto, come tale sotto-misura possa condurre a risultati ambiziosi dal punto di vista ambientale.

8.4 - SOSTEGNO AL RIPRISTINO DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI

171. La Regione deve assicurare che le operazioni di ripristino da incendi e da malattie siano conformi al rispettivo piano di protezione forestale nazionale/regionale. Il PSR non sembra fare riferimento a piani di protezione forestale (stabiliti dallo Stato membro o dalla Regione) relativamente alle calamità naturali, minacce biotiche e non biotiche.

172. Potrebbe essere aggiunto un riferimento alle specie vegetali utilizzabili. Detto riferimento potrebbe fornire informazioni rilevanti per indirizzare le scelte alle specie autoctone che risultano essere più adatte ad affrontare la causa specifica del danno occorso o per aumentare la stabilizzazione dei pendii in caso di instabilità idrogeologica.

173. Nel PSR la Regione dovrebbe fornire dettagli sul metodo di calcolo dei danni (in relazione al requisito di una misura minima del 20% del potenziale forestale relativo interessato ai fini del sostegno delle attività di ripristino).

8.5 - AIUTI AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA E IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI

174. Si invita la Regione ad elaborare la descrizione della sotto-misura 8.5 (riguardo in particolare alla natura dei lavori da effettuarsi ai sensi di tale sotto-misura).

175. I servizi della Commissione richiamano l'attenzione della Regione sul fatto che tale sotto-misura è finalizzata al sostegno di investimenti di natura non produttiva, ivi comprese azioni una tantum specifiche per il settore forestale (quali gli sfoltimenti e le potature citati). Pertanto, gli interventi di manutenzione ordinaria o i costi di gestione non sono

ricompresi nell'ambito di applicazione del sostegno di cui a tale sotto-misura. Per interventi di manutenzione rilevanti dal punto di vista ambientale, nel caso in cui essi esulino dagli obblighi posti dalla legge e/o dalle pratiche abituali, potrebbe essere impiegata la misura 15.

176. Si ricorda altresì alla Regione che il sostegno ai sensi di tale sotto-misura non dovrebbe condurre a nessun incremento significativo nel valore o nella redditività dell'azienda forestale. Certamente, il sostegno non potrà escludere la possibilità di benefici di natura economica nel lungo termine. L'aumento del valore economico della foresta dovrà tuttavia avere valenza marginale in confronto all'aumento del valore ambientale o di pubblica utilità.

177. Si raccomanda che i progetti ammissibili siano conformi al piano di protezione forestale pertinente con riguardo alla prevenzione degli incendi boschivi e altri rischi naturali o biotici e alle relative strategie, programmi e piani sopraccitati di livello adeguato. Andrà dedicata un'attenzione specifica alla selezione delle superfici.

8.6 - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLE TECNOLOGIE SILVICOLE E NELLA TRASFORMAZIONE, MOBILITAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLE FORESTE

178. Andrebbe chiaramente indicato che i costi di gestione e manutenzione, così come le attività relative alla rigenerazione successiva al taglio definitivo, esulano dal sostegno.

179. Ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013, dovrebbe essere aggiunta una chiara prescrizione relativa alla necessità di limitare l'impatto ambientale degli investimenti di natura protettiva.

180. Al fine di conformarsi al disposto dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale. A tale proposito, la Regione dovrebbe definire la differenza tra "trasformazione industriale" e "precedente la trasformazione industriale". In generale, il taglio industriale viene considerato il primo stadio della trasformazione industriale.

181. Con riguardo ai macchinari per la trasformazione (prima trasformazione del legno) occorre assicurare che la capacità dell'impianto sia compatibile con il livello "pre-industriale", ad es. macchinari di taglio o spaccalegna mobili o fissi. Per tale misura, potrebbe essere presa in considerazione la capacità di segherie fisse o mobili di "piccola taglia". A tal proposito, la produzione di pellet o di schegge di legno o altre attività quali l'asciugatura dovranno essere adeguate alla misura della capacità produttiva di dette segherie di piccola taglia.

182. La Regione dovrà assicurarsi che il sostegno sia efficace ed incrementi effettivamente il valore economico delle aree forestali in cui viene effettuato l'investimento stesso. Per valutare l'incremento realizzato nel valore economico delle foreste, l'AG dovrà imporre ai beneficiari di fornire informazioni adeguate circa il valore previsto della loro area forestale sia precedentemente che successivamente all'investimento sovvenzionato.

183. Il sostegno relativo all'aumento del valore economico delle foreste potrà comprendere investimenti per macchinari e pratiche di raccolta compatibili con la tutela del suolo e delle risorse.
184. Nei casi in cui i macchinari acquistati sono destinati al servizio di numerose aziende forestali, ciò andrà dichiarato in maniera chiara nella domanda per il sostegno.
185. Si dovrà effettuare una chiara distinzione tra prodotti agricoli e forestali. Ad esempio, le castagne andranno considerate prodotti forestali se cresciute in ambiente selvatico e raccolte nelle foreste. Ma se la castagna (o altri prodotti simili) cresce in coltivazione, essa è generalmente considerata prodotto agricolo e pertanto esclusa dal sostegno dell'Unione nell'ambito delle misure forestali.

M10 - PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI (ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013)

186. La Regione dovrà fornire, ai sensi dell'allegato 1, parte 1, punto 8(d) (iii) del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, una tabella che espliciti la relazione tra gli impegni agro-climatico-ambientali e le metodologie per la loro verifica e controllo. La tabella dovrà altresì illustrare il rischio di errori e la probabile gravità degli stessi. Si ricorda altresì alle autorità Regionali che un impegno non può essere approvato quale parte di una misura agro-climatico-ambientale qualora non sia verificabile e controllabile, ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013.
187. Per le misure di natura agro-climatico-ambientale non sono richiesti i criteri di selezione. La Regione ha facoltà di accordare un accesso preferenziale a determinate aree ove l'attuazione della misura è di particolare importanza. Tuttavia, le condizioni di detto accesso dovranno avere, in ogni caso, una natura ambientale connessa agli obiettivi della misura. A tal proposito, si invita la Regione a rivedere i principi per i criteri di selezione (quali proposti nel PSR) affinché sia soddisfatta la condizione di cui sopra.
188. Qualora la Regione Veneto intenda utilizzare alcune delle proprie operazioni agro-climatico-ambientali in condizioni di equivalenza per l'inverdimento, dette operazioni dovranno comprendere esattamente le pratiche di cui all'allegato IX del regolamento (UE) n. 1307/2013.
189. Si invita la Regione ad indicare per ciascuna sotto-misura se i premi vadano a risarcire in tutto o in parte il mancato guadagno e i costi addizionali derivanti dagli impegni assunti. Un parziale risarcimento per il mancato guadagno e i costi supplementari connessi agli impegni agro-climatico-ambientali è possibile solo nel caso in cui il risarcimento parziale non vada a compromettere l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi.
190. Il PSR stabilisce che alcune delle attività agricole minime sono in corso di definizione da parte dell'autorità nazionale competente. A tale proposito, si invita la Regione a provvedere al completamento delle informazioni mancanti circa dette attività agricole minime successivamente alla loro definizione da parte dell'autorità nazionale.
191. Nei costi ammissibili vengono fornite informazioni sul carattere annuale del pagamento, ma non vi è alcun riferimento alla natura pluriennale dei pagamenti. Sarebbe raccomandabile inserire dette informazioni (ivi compreso un riferimento al sostegno

calcolato sulla base degli ettari) nel capitolo relativo alla “tipologia di sostegno” di ciascuna sotto-misura.

192. Gli impegni ai sensi di ciascuna sotto-misura dovrebbero essere chiari per quanto riguarda gli obiettivi ed i contenuti, e collegati ad uno o più aspetti specifici. Più nello specifico, la descrizione degli obiettivi dovrebbe indicare se venga perseguito il miglioramento delle pratiche di coltivazione o il mantenimento delle pratiche esistenti (il punto è importante per quanto riguarda gli elementi di riferimento e il calcolo del premio). Nel caso di miglioramenti, i beneficiari vengono pagati per i mancati guadagni e i costi supplementari derivanti dalle nuove pratiche (che ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 vanno oltre gli elementi di riferimento stabiliti dalla legge e/o le pratiche agricole ordinarie a livello locale). Nel caso di mantenimento, il sostegno è subordinato ad una duplice condizione: (1) che i benefici ambientali della pratica siano chiari, e (2) che esista un rischio chiaramente dimostrato che la pratica verrebbe abbandonata e sostituita da pratiche agricole meno favorevoli per l'ambiente nel caso in cui non sia previsto alcun sostegno di natura agro-climatico-ambientale.
193. Andrebbe evitata ogni vaghezza/ambiguità dei contenuti in quanto essa potrebbe condurre ad errori nei pagamenti. Di conseguenza, si invita la Regione a definire la natura di ciascun impegno in maniera da indicare chiaramente gli esatti obblighi posti a carico del beneficiario ai sensi di ciascuna tipologia di operazione agro-climatico-ambientale per potere ricevere un premio.
194. Il contenuto degli impegni dovrà essere giustificato dimostrando (ad es. tramite esperienza precedente, prove di campo, casistiche, modelli di impatto quantitativo, rilievi) i probabili benefici ambientali. L'effetto di una determinata tipologia di operazione agro-climatico-ambientale dipende dalle caratteristiche e dai requisiti specifici delle aree di attuazione. Se l'impatto di una determinata pratica non è noto, è praticamente impossibile prevedere se una tipologia di operazione agro-climatico-ambientale possa essere efficace.

10.1 - PAGAMENTO PER IMPEGNI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

10.1.1 TECNICHE AGRONOMICHE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

195. Nell'ambito delle specifiche tecniche relative agli impegni sulla fertilizzazioni, dovrà essere fornito un riferimento e chiara indicazione rispetto al concetto di riduzione e alle attività di gestione e controllo collegate alle immissioni di fosfato e alle emissioni di ammoniacale.
196. Il primo criterio di ammissibilità relativo al periodo di cinque anni di mantenimento sembra avere più che altro la natura di un impegno. Ciò potrebbe creare confusione. I criteri di ammissibilità sono fondamentalmente differenti dagli impegni. Qualora un beneficiario non rispetti pienamente i propri impegni agro-climatico-ambientali, l'autorità competente provvede ad applicare una riduzione proporzionale. Nel caso in cui non venga soddisfatto un criterio di ammissibilità, la riduzione o la cancellazione del pagamento è pari al 100%.
197. Si invita la Regione a fornire valide giustificazioni (riscontri probatori, presunzioni ecc.) per dimostrare che le tipologie di operazioni selezionate condurranno ai risultati attesi.

198. Viene riconosciuta la stessa somma (di 600 EUR/ha) sia per assegnare le aree a un regime di non coltura, sia per mantenere le aree già assoggettate a tale regime dal 2010. Considerando che i mancati guadagni dovrebbero essere più elevati all'inizio del periodo pluriennale di transizione e poi compensati dall'accresciuta fertilità e resistenza ai cambiamenti climatici, si invita la Regione a fornire giustificazioni circa le somme riconosciute per il mantenimento delle aree non soggette a coltura e (qualora necessario) ad aumentare gli obiettivi quantificati per le nuove aree.
199. L'ammontare del sostegno, pari a 600 EUR/ha, è il medesimo sia nel caso in cui non vi sia, sia nel caso in cui vi sia una riduzione per l'inverdimento, mentre andrebbe ridotto in base a questa distinzione (diversificazione delle colture). Si invita la Regione a fornire ulteriori chiarimenti.
200. Si invita la Regione a descrivere ulteriormente la natura degli impegni che andranno compensati ai sensi di tale operazione.

10.1.2 OTTIMIZZAZIONE AMBIENTALE DELLE TECNICHE AGRICOLE E DI IRRIGAZIONE

201. Per quanto riguarda la riduzione degli input, i servizi della Commissione rammentano che solo una riduzione completa (utilizzo a livello 0) può garantire una verifica completa degli impegni. Se non applicabile, e solo una riduzione parziale e richiesta, la riduzione dovrebbe tuttavia essere consistente e un forte legame e cooperazione con i servizi di consulenza è necessario per garantire che l'intervento sia ammissibile, controllabile e efficace, tramite adeguati strumenti di controllo (giornali di bordo, ecc.). Ciò include l'identificazione di una chiara riduzione concetto/approccio e della relativa gestione.
202. Un altro impegno si riferisce all'irrigazione e al risparmio dell'acqua e alla micro-irrigazione e fertirrigazione. Si invita la Regione a chiarire ulteriormente la natura del sostegno offerto ai sensi di detto impegno. Si rammenta alla Regione che le attività assimilabili agli investimenti non possono essere sostenute ai sensi delle misure agro-climatico-ambientali. Le misure agro-climatico-ambientali possono promuovere metodologie di coltivazione specifiche che possono condurre ad un risparmio idrico. Attività quali per esempio la pulizia dei filtri del sistema di irrigazione devono essere considerate una pratica normale per il miglioramento dell'efficienza del sistema e non dovrebbero essere sostenute per mezzo di pagamenti agro-climatico-ambientali.
203. Il PSR deve indicare con chiarezza la durata degli impegni.
204. Se gli impegni riguardano il divieto dell'uso dei fertilizzanti, i pagamenti non dovrebbero essere erogati allorquando detti impegni non vadano oltre i requisiti minimi stabiliti dal Programma di Azione Nitrati del Veneto (periodi chiusi) per le zone vulnerabili ai nitrati. A tale riguardo andrebbero ulteriormente elaborati i riferimenti forniti per l'impegno "4 colture di copertura" (p. 427 del PSR).

10.1.3 GESTIONE ATTIVA DELLE INFRASTRUTTURE VERDI

205. Il PSR deve indicare con chiarezza che gli impegni vanno oltre gli elementi di riferimento (con particolare riguardo alla buona condizione agricola e ambientale per la gestione del suolo).

206. L'impianto di alberi e siepi non è ammesso ai sensi delle misure agro-climatico-ambientali che possono coprire solamente i costi variabili. Detta attività potrebbe essere sostenuta ai sensi della misura 4.4.

207. Si invita la Regione a specificare ulteriormente gli impegni che saranno oggetto di pagamento.

10.1.4 MANUTENZIONE DELLE ZONE ERBOSE, DEI PRATI SEMI-NATURALI, DEI PRATI-PASCOLI E DEI PASCOLI

208. L'ammontare dell'obiettivo quantificato relativo a questa operazione è drasticamente calato rispetto ai precedenti periodi di programmazione, causando preoccupazioni circa l'efficacia dell'operazione nell'assicurare il raggiungimento degli obiettivi in termini di strategia relativa alla biodiversità e nel garantire la gestione adeguata di Natura 2000 e di altre aree ad alto valore naturalistico.

209. Numerosi impegni riguardano il controllo delle specie infestanti (in particolare, i numeri 6, 20 e 21) e nei requisiti minimi relativi si dichiara che lo standard 4.1 richiede il controllo della vegetazione indesiderata solamente nei terreni agricoli "ritirati" dalla produzione. Tuttavia, lo standard 4.1 non specifica l'utilizzo del terreno. La Commissione gradirebbe ricevere chiarimenti su questo punto.

210. Uno degli impegni si riferisce al recupero delle attività nei pascoli. Si richiedono alla Regione maggiori spiegazioni circa la natura dell'impegno di cui sopra. Inoltre, si rammenta alla Regione che un impegno legato ad un'attività una tantum non è ammissibile ai sensi della sotto-misura 10.1

211. Il PSR deve indicare con chiarezza la durata degli impegni.

212. Con riguardo agli elementi di riferimento degli impegni 3, 9, 13, 14, 24 e 27, le affermazioni circa il requisito obbligatorio di gestione 1 (uccelli selvatici) non risultano del tutto corrette e uniformi, in considerazione del fatto che il Programma di Azione Nitrati del Veneto stabilisce periodi chiusi per l'applicazione di fertilizzanti sul terreno. Si invita la Regione a fornire ulteriori chiarimenti su tale punto.

10.1.5 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI TERRENI AGRICOLI

213. Si richiedono alla Regione maggiori informazioni circa l'utilizzo del letame (in particolare se il letame sia solido o trattasi di liquami e se provenga dalle aziende che effettueranno l'operazione) e su come ciò possa migliorare la materia organica, per permettere ai servizi della Commissione di valutare adeguatamente l'operazione.

214. Si incoraggia altresì la Regione a prendere in considerazione l'utilizzo del compost, essendo l'operazione finalizzata al miglioramento della qualità del terreno.

215. Nella descrizione dell'operazione si prevede un riferimento alla direttiva 91/676/CEE (direttiva Nitrati). A tale proposito, si rammenta alla Regione che il sostegno agro-climatico-ambientale non è finalizzato al supporto delle aziende agricole per permettere loro l'osservanza dei requisiti obbligatori posti dalla direttiva Nitrati.

216. Si invita la Regione a descrivere ulteriormente la natura degli impegni che andranno compensati ai sensi di tale operazione.
217. Conservare e migliorare la qualità del terreno mantenendo un livello adeguato di materia organica è sicuramente un tema rilevante dal punto di vista ambientale, ma tale mantenimento è nell'interesse di ogni singolo agricoltore, perché, in via di principio, può influenzare la produttività del suolo e quindi la capacità reddituale dell'azienda. Si invita la Regione a fornire fondate giustificazioni sulla necessità di finanziare questa operazione.

10.1.6 PROTEZIONE ED INCREMENTO DEGLI HABITAT SEMI-NATURALI

218. La Regione dovrebbe spiegare in che misura lo stanziamento ridotto (lo 0,18% del budget previsto dal PSR e l'1,85% del budget stanziato per la misura 10) possa produrre efficaci benefici ambientali a livello di tutela ambientale e di qualità dell'acqua.
219. La Regione è altresì invitata a fornire informazioni in merito a quante siano le aree di habitat semi-naturale sostenute rispetto al totale nell'ambito dell'operazione in questione e conformemente all'analisi SWOT.
220. Con riguardo all'operazione di "rimodellazione della costa", si rammenta alla Regione che qualora essa sia un investimento una tantum, dovrà essere sostenuta ai sensi della sotto-misura 4.4.
221. Con riguardo all'operazione "manutenzione della rete idrologica" si invita la Regione a fornire ulteriori informazioni su cosa venga esattamente coperto ai sensi di detto impegno. Dette informazioni permetteranno ai servizi della Commissione di verificare adeguatamente se detta azione sia ammissibile ai sensi della misura 10.

10.1.7 GUARDIANI DELLA BIODIVERSITÀ — ALLEVATORI E AGRICOLTORI

222. La Regione deve garantire che siano rispettate le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che il PSR ne dimostri il soddisfacimento.
223. Questa operazione potrà avere migliore efficacia qualora la durata dell'impegno sia corrispondente all'intero periodo di programmazione, rendendo in tal modo possibile uno sforzo di lungo periodo per il miglioramento della biodiversità delle specie animali e vegetali dell'azienda.
224. Il PSR deve indicare chiaramente che gli impegni vanno oltre gli elementi di riferimento.
225. Le varietà di cereali e mais da proteggere vanno specificate.

10.2 - SOSTEGNO PER LA CONSERVAZIONE, L'USO E LO SVILUPPO SOSTENIBILI DELLE RISORSE GENETICHE IN AGRICOLTURA

226. Non sembra che siano stati stabiliti gli impegni per la sotto-misura 10.2 o quantomeno non sono compresi nella descrizione dell'operazione. Si invita la Regione a definire gli impegni in linea con l'articolo 28, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1305/2013.
227. Si invita la Regione a fornire valide giustificazioni (riscontri probatori, presunzioni ecc.) che possano provare che le tipologie selezionate di operazioni produrranno i risultati attesi.

228. La tipologia di sostegno indicata alla sotto-misura 10.2 fa riferimento al “conto capitale” ma non fornisce ulteriore specificazione circa la natura del sostegno, che è legata al progetto.

M11 - AGRICOLTURA BIOLOGICA (ARTICOLO 29 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013)

229. Occorre prevedere l’obbligo per il beneficiario di fornire un certificato di agricoltura biologica (articolo 29 del regolamento (CE) n. 834/2007 e articolo 68 del regolamento (CE) n. 889/2008).

230. Si deve assicurare e indicare chiaramente che il sostegno erogato ai sensi di questa misura si basa sulle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 e le sue norme di attuazione. Impegni diversi da quelli risultanti dal regolamento (UE) n. 834/2007 e dalla pertinente legislazione nazionale/regionale non sono ammessi.

231. Dal PSR attuale risulta che la Regione intende aggiungere due ulteriori impegni. Detti impegni non derivano dalle norme sull’agricoltura biologica (UE e/o nazionali/regionali) ma appartengono piuttosto ad una categoria di impegni autonoma (utilizzo di insetti pronubi e utilizzo di colture da sovescio). Basandosi esclusivamente sulla loro denominazione (poiché non vengono forniti ulteriori dettagli), detti impegni supplementari sembrano di natura agro-climatico-ambientale. A meno che la Regione non riesca a dimostrare che detti impegni supplementari siano parte delle disposizioni legali sulle coltivazioni biologiche, essi dovranno essere sostenuti ai sensi della misura 10. In caso di combinazione di impegni, troverà applicazione l’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione.

232. Un parziale risarcimento per il mancato guadagno e i costi supplementari connessi agli impegni di cui alla misura 11 è possibile solo nel caso in cui il risarcimento parziale non vada a compromettere l’attuazione e il raggiungimento degli obiettivi.

233. Andrebbero descritte le sinergie con le altre misure a sostegno dell’agricoltura biologica.

234. Non vengono richiesti criteri di selezione per la misura 11. Tuttavia, la Regione potrà accordare un accesso preferenziale (in termine di criteri di selezione) a determinate aree ove l’attuazione della misura rivesta una particolare importanza per l’ambiente e se le dotazioni finanziarie sono limitate. Le condizioni di detto accesso dovranno essere in ogni caso di natura ambientale, connesse agli obiettivi della misura.

11.2 - PAGAMENTO AL FINE DI MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA

235. Il PSR deve stabilire con chiarezza la durata degli impegni sul mantenimento. Inoltre, andrebbe effettuata una chiara distinzione tra periodo di conversione e periodo di mantenimento.

236. Alcuni dei pagamenti per la conversione sono pari a quelli per il mantenimento. Si invita la Regione a fornire ulteriori chiarimenti e/o giustificazioni su tale punto.

M13 - INDENNITÀ A FAVORE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI (ARTICOLO 31 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013)

237. Si invita la Regione a descrivere ulteriormente in che modo la misura possa contribuire ad affrontare anche i fabbisogni di adattamento e mitigazione dovuti ai cambiamenti climatici (ad es. al fine di evitare il rischio dell'abbandono delle terre nelle aree montane o per contribuire alla loro resilienza dal punto di vista idrogeologico e dal punto di vista della biodiversità).
238. Alla luce del fatto che la misura 13 consiste di una singola operazione con uno stanziamento di circa 141 milioni di euro (l'11,9% dello stanziamento complessivo del PSR, con un aumento di circa il 32% rispetto al periodo 2007-2013), si invita la Regione a fornire giustificazioni per aver destinato alla misura 13 il 39% circa dello stanziamento per l'ambiente.
239. Si invita altresì la Regione ad indicare in che misura questo intervento interessi le aree Natura 2000 e le altre aree di elevato valore naturalistico.
240. Si ricorda alla Regione che l'ammontare minimo del sostegno da accordare è pari a 25 EUR per ettaro/anno sulla media dell'area per la quale il beneficiario riceve il sostegno, ai sensi dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013.
241. Il criterio di ammissibilità proposto di un minimo di 2 ha di terreno agricolo utilizzato e sito nella Regione Veneto pare avere natura discriminatoria. Si chiede alla Regione di addurre una valida giustificazione alla proposizione del criterio di ammissibilità di cui sopra.
242. Si rammenta alla Regione che, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno sono calcolati tenendo conto dei pagamenti di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

13.1 - PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE MONTANE

243. Il paragrafo sui "costi ammissibili" non sembra contenere un confronto con le aree esenti da vincoli per quanto riguarda la quantificazione dei premi. Dette informazioni figurano solamente nella descrizione generale della misura 13. Per chiarezza, è consigliabile introdurre tali informazioni, comprese le informazioni sull'area impiegata per il confronto, anche nel paragrafo sui "costi ammissibili" (ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013).
244. Il PSR distingue tra due tipi di imprese agricole (allevamenti ed altre aziende) e prevede indennità diverse per gli agricoltori delle zone montane a seconda della categoria dell'impresa agricola. Le indennità possono essere, in ultima istanza, modulate in funzione dei sistemi agricoli e/o della severità del vincolo. Ma la differenza tra le indennità deve essere giustificata in termini di mancato guadagno e costi aggiuntivi rispetto alle aree non interessate da vincoli naturali.
245. Alle due categorie di impresa agricola sono peraltro applicati moduli di regressività diversi (l'aliquota di sostegno scende a zero a partire dai 200 ha e l'aliquota di sostegno per le altre aziende è pari allo 0% a partire dai 20 ha).
246. Si invita la Regione a (1) chiarire ulteriormente le ragioni di una differenziazione dell'ammontare dell'indennità, nonché del principio di degressività, tra allevamenti ed altre

aziende; (2) giustificare il modello di degressività selezionato; e (3) specificare la tipologia delle altre aziende e la loro incidenza sull'area agricola utilizzata nelle aree montane.

M16 - CO-OPERAZIONE (ARTICOLO 35 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013)

247. Si invita la Regione a specificare le misure previste per soddisfare i fabbisogni identificati dall'analisi SWOT per il settore agricolo del Veneto relativamente alla riduzione del deflusso di fertilizzanti e pesticidi e l'uso di misure di ritenzione idrica naturale per il ripristino dei corpi idrici sofferenti.

248. Si deve fornire la metodologia per il calcolo dell'ammontare dell'aiuto.

16.1 - SOSTEGNO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI OPERATIVI DEL PEI IN MATERIA DI PRODUTTIVITÀ E SOSTENIBILITÀ DELL'AGRICOLTURA

249. In generale, la sotto-misura 16.1 non è sufficientemente chiara e ben relazionata alla strategia. Per permettere una buona comprensione del concetto di gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione, i servizi della Commissione gradirebbero fare alcune precisazioni:

- il partenariato europeo per l'innovazione mira ad un sistema flessibile e aperto per la creazione di molteplici gruppi operativi;
- un gruppo operativo del partenariato europeo per l'innovazione si forma intorno ad un progetto innovativo concreto per trovare una soluzione ad una problematica specifica, senza essere necessariamente vincolato ad un territorio specifico o ad una strategia iniziale fissa;
- i gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione non sono un tipo di reti finalizzate a coordinare il trasferimento di conoscenza o approvare un programma di attività;
- un gruppo operativo del partenariato europeo per l'innovazione si basa su un progetto ed è concepito per essere "operativo": affronta un determinato problema (pratico) o un'opportunità che possa condurre ad una soluzione innovativa;
- i gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione sono partner; quali agricoltori, consulenti e ricercatori ecc., che lavorano insieme su progetti concreti; essi sono tenuti a mettere a punto un piano, descrivendo il loro progetto specifico e i risultati previsti del progetto;
- può essere riconosciuto un sostegno per la costituzione e la gestione di gruppi operativi, e per l'attuazione dei loro progetti attraverso le azioni citate nell'ambito dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

250. Si incoraggia la Regione ad illustrare l'esatta natura delle attività che dovrebbero essere affrontate dai gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione.

251. Si rammenta alla Regione che la sotto-misura 16.1 non dovrà essere impiegata quale costo generale per altra(e) sotto-misura(e). A tale proposito andrebbe chiarito il preciso rapporto tra le sotto-misure 16.1 e 16.2.

252. Le operazioni (quali descritte alla misura 16.1 del PSR Veneto) riguarderanno sia la “costituzione” (istituzione del gruppo, ricerca dei partner e decisione sul progetto da eseguire) che l’“operatività” (attività finalizzate all’esecuzione del progetto) dei gruppi operativi. Non è chiaro in che modo esse saranno combinate per essere efficaci ed evitare successive problematiche di audit. A tal proposito si incoraggia la Regione a:
- utilizzare domande e criteri di selezione distinti per la “costituzione” e l’“operatività”;
 - fornire maggiori indicazioni sui tempi effettivi previsti per bandi e operatività.
253. Le tipologie di operazioni a sostegno del partenariato europeo per l’innovazione dovrebbero essere sempre relazionate alla sotto-misura 16.1 (tra l’altro, per ragioni di rendicontazione). Al fine di collegare tutte le operazioni pertinenti al partenariato europeo per l’innovazione e i suoi gruppi operativi alla sotto-misura 16.1, le parti elencate alle sotto-misure 16.2-16.6 pertinenti ai gruppi operativi dovrebbero essere spostate nella sotto-misura 16.1. Un’altra opzione consiste nel selezionare sia la 16.1 sia la 16.2 per le operazioni attualmente descritte dalla 16.2 fino alla 16.6 per dichiarare che dette misure sono destinate all’utilizzo da parte di gruppi operativi. Un’operazione descritta alla misura 16.1 può riferirsi alla “costituzione” (istituzione del gruppo) e/o all’“operatività” (attività per dare esecuzione al progetto) di gruppi operativi.
254. È possibile che si debba prevedere un aumento/adattamento del numero di gruppi operativi da sostenere ai sensi della sotto-misura 16.1 (ad es. nella tabella indicatori di prodotto pianificato di cui alla sezione 11).
255. La descrizione della sotto-misura dovrebbe indicare chiaramente come sfruttare e convogliare le idee innovative di base nelle attività che saranno sviluppate dai gruppi operativi.
256. Va dichiarato specificamente che i risultati dei progetti vanno divulgati ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 a livello di area di programmazione per lo sviluppo rurale e in particolare tramite la rete del partenariato europeo per l’innovazione a livello dell’Unione.
257. Si invita le Regione a specificare come i gruppi operativi regionali si relazionino alle attività del partenariato europeo per l’innovazione svolte dalla rete rurale nazionale. Le reti tra gruppi operativi possono essere organizzate ai sensi delle attività di reti rurali nazionali o ai sensi delle specifiche reti di partenariato europeo per l’innovazione finanziate ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
258. Un gruppo operativo del partenariato europeo per l’innovazione (già costituito) o almeno due soggetti che collaborino per istituire un gruppo operativo del partenariato europeo per l’innovazione (da costituire), possono essere beneficiari ammissibili ai sensi della sotto-misura 16.1. Il PSR non dovrebbe comportare un possibile sovrapposizione delle due categorie al fine di evitare una duplicazione del finanziamento di un determinato gruppo operativo del partenariato europeo per l’innovazione.
259. Alcune condizioni di ammissibilità sembrano più che altro essere dei criteri di selezione (quali la rilevanza dei partecipanti o la descrizione delle attività). Inoltre i principi elencati

per i criteri di selezione non risultano in linea con il concetto di gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (come illustrato sopra).

16.2 - SOSTEGNO A PROGETTI PILOTA E ALLO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, PRATICHE, PROCESSI E TECNOLOGIE

260. Per quanto riguarda i beneficiari ammissibili, il PSR deve evitare un possibile cumulo tra il finanziamento erogato ad un determinato gruppo di cooperazione e quello erogato ai suoi componenti.

261. Si ricorda alla Regione che vanno rispettati i requisiti di cui agli articoli 56, paragrafo 2, e 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 qualora si consideri il sostegno ai gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (successivamente alla riformulazione dei beneficiari ammissibili).

16.4 - SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE DI FILIERA, SIA ORIZZONTALE CHE VERTICALE, PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI FILIERE CORTE E MERCATI LOCALI E SOSTEGNO AD ATTIVITÀ PROMOZIONALI A RAGGIO LOCALE CONNESSE ALLO SVILUPPO DELLE FILIERE CORTE E DEI MERCATI LOCALI

262. Si invita la Regione a chiarire la struttura dei gruppi di cooperazione.

263. Il PSR dovrebbe contenere un riferimento al periodo massimo di sostegno ai sensi della misura 16.4.

264. Si invita la Regione ad assicurarsi che, qualora i costi del progetto “rientrino” in un'altra misura, l'intensità/ammontare massimi delle altre misure siano rispettati.

16.5 - SOSTEGNO AD AZIONI CONGIUNTE PER LA MITIGAZIONE DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO E L'ADATTAMENTO AD ESSO E SOSTEGNO PER APPROCCI COMUNI AI PROGETTI E ALLE PRATICHE AMBIENTALI IN CORSO

265. Si invita la Regione a chiarire la relazione della sotto-misura 16.5 con altre misure di sviluppo rurale e ad assicurarsi che non si verifichino doppi finanziamenti.

16.6 - SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE DI FILIERA PER L'APPROVVIGIONAMENTO SOSTENIBILE DI BIOMASSE DA UTILIZZARE NELLA PRODUZIONE DI ALIMENTI E DI ENERGIA E NEI PROCESSI INDUSTRIALI

266. L'elemento chiave relativo al sostegno ammissibile ai sensi di tale sotto-misura è la “fornitura” (in contrapposizione alla “produzione”). Il fine di tale sotto-misura non è di influenzare le decisioni produttive degli agricoltori, ma piuttosto di aiutarli a lavorare insieme per organizzare la fornitura di biomassa che risulta dalle decisioni produttive comunque prese. Pertanto, ai sensi di questa misura non è ammissibile il sostegno alla cooperazione per la produzione di biomasse.

267. Il PSR dovrebbe recare le modalità con cui si assicura che il sostegno sia offerto ai soli progetti per la fornitura “sostenibile” di biomassa conformemente all'AP.

268. Va indicato il periodo massimo di sostegno.

16.9 - SOSTEGNO PER LA DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE IN ATTIVITÀ RIGUARDANTI L'ASSISTENZA SANITARIA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE, L'AGRICOLTURA SOSTENUTA DALLA COMUNITÀ E L'EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALIMENTARE

269. Si invita la Regione a chiarire se i gruppi di cooperazione nell'ambito della sotto-misura 16.9 siano gli stessi menzionati per la sotto-misura 16.4.

270. Si ricorda alla Regione che nel caso in cui i costi dei progetti siano compatibili con altre misure, vanno rispettati l'ammontare massimo/l'intensità massima dell'aiuto relativi altre misure.

M19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (CLLD – SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) (ARTICOLO 35 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

271. L'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 deve essere incluso tra gli elementi obbligatori dell'approccio LEADER/sviluppo locale di tipo partecipativo.

272. La popolazione massima di 250 000 abitanti (quale indicata nel PSR) coinvolta nella strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo non è in linea con le disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, né con l'AP (che prevede una deroga per un massimo di 200.000 abitanti). La Regione deve conformarsi al limite di popolazione previsto dall'AP.

273. Il PSR dovrebbe indicare a quali altre aree specifiche (oltre all'area 6B) contribuirà secondariamente il LEADER.

274. Il PSR deve fare in modo che l'aliquota di sostegno dei progetti possa essere fissata dai gruppi di azione locale (quale parte del loro compito di fissare l'importo del sostegno di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013).

275. Nel caso in cui siano disponibili altri fondi per il sostegno dello sviluppo locale di tipo partecipativo nella Regione Veneto, si chiede alla Regione di fornire informazioni sul coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei previsti a tal fine e di assicurare la conformità con l'AP.

276. Il PSR deve descrivere la divisione dei compiti tra l'Autorità di Gestione, l'Agenzia di Pagamento ed i gruppi d'azione locale con riguardo alla messa in pratica di LEADER, ivi compresa una descrizione dei circuiti finanziari.

277. Ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1303/2013, è opportuno che i compiti assegnati ai gruppi d'azione locale siano stabiliti nel PSR.

278. Si invita la Regione a spiegare nel PSR in che modo LEADER possa contribuire all'innovazione e quale sia il ruolo specifico svolto dall'innovazione di LEADER per questo obiettivo trasversale nell'intero PSR.

19.1 - SOSTEGNO PREPARATORIO

279. Secondo il PSR soltanto i costi occasionati e sostenuti dal beneficiario successivamente all'approvazione del PSR da parte della Commissione europea possono essere considerati

quali costi ammissibili. Si rammenta alla Regione che i costi per il supporto preparatorio sono ammissibili a partire dal 1° gennaio 2014. Considerata l'importanza di una disponibilità tempestiva del supporto preparatorio, si consiglia alla Regione di offrire tale possibilità più presto possibile nell'ottica di consentire una solida preparazione delle strategie.

280. Si raccomanda di prendere in considerazione l'utilizzo dell'opzione dei costi semplificati.
281. Il PSR indica che i beneficiari dovrebbero essere i partenariati pubblico-privato ai sensi degli articoli 32-34 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Detta definizione suggerisce che solamente i partenariati pubblico-privato che soddisfano tutti i criteri previsti per i gruppi di azione locale di cui agli articoli in riferimento possono essere ammessi al supporto preparatorio. L'attenzione della Regione dovrebbe essere indirizzata al fatto che lo scopo del supporto preparatorio è, di fatto, quello di aiutare a costituire un partenariato, a sostanziarne le capacità e a formarlo nella prospettiva di preparare e mettere in pratica una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo. Pertanto, il requisito previsto per i beneficiari di soddisfare già i criteri dei gruppi di azione locale selezionati potrebbe essere discriminatorio per i nuovi portatori di interessi. Si consiglia alla Regione di riformulare il requisito al fine di evitare eventuali discriminazioni tra i gruppi di azione locale già esperti e i nuovi partenariati interessati.

19.2 L'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO

282. Il PSR concede ai gruppi di azione locale la possibilità di mettere in pratica misure standard per mezzo della "gestione diretta" (gestione diretta dal GAL). Secondo la descrizione, ciò sembra dar luogo ad una domanda diretta di sostegno da parte del gruppo di azione locale ai sensi di un bando per una misura standard. In tal caso, e qualora il sostegno ai gruppi di azione locale fosse corrisposto attingendo allo stanziamento per la relativa misura del PSR, le operazioni non vanno rendicontate ai sensi della misura LEADER.
283. Il PSR non dovrebbe imporre in blocco alla misura LEADER condizioni di ammissibilità specifiche di altre misure (misure standard di sviluppo rurale da attuarsi nell'ambito di LEADER con esattamente le stesse condizioni delle misure standard nell'ambito del regime ordinario), fatte salve le condizioni applicabili a tutte le misure. Ciò sarebbe contrario all'approccio "bottom-up": le strategie di sviluppo locale vanno concepite ed attuate dai gruppi di azione locale. Anche un approccio restrittivo non sarebbe in linea con la promozione dell'innovazione.
284. Si incoraggia la Regione a indicare chiaramente il valore aggiunto delle operazioni LEADER (autentico approccio "bottom-up") rispetto a quelle standard (approccio "top-down") attuate nell'ambito delle altre misure. Tale valore aggiunto può essere ottenuto per il tramite di condizioni di ammissibilità specifiche, quali, ad esempio: progetti di piccola scala, progetti integrati complessi, progetti innovativi/sperimentali, progetti basati sull'area, progetti di cooperazione, ecc. Occorre peraltro che siano chiaramente indicate le tipologie di progetto che prevedono come beneficiari i gruppi di azione locale.
285. Il PSR deve descrivere in che modo sia possibile sostenere un progetto innovativo.

286. L'ambito del supporto deve essere sganciato dalle misure standard.
287. Deve essere inclusa una descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità realizzata rispetto alle operazioni supportate nell'ambito di altre misure di sviluppo rurale.
288. Potrebbe essere opportuno aggiungere tra i costi ammissibili: i costi di investimento ammissibili ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013 ed eventuali operazioni allineate con le priorità previste per LEADER e la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.
289. Deve essere fornita la descrizione dei compiti dei gruppi di azione locale, come prevista all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Più nello specifico, i gruppi di azione locale devono mettere a punto una procedura di selezione trasparente e criteri oggettivi per la selezione dell'operazione, che evitino conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013. La selezione dei progetti potrebbe basarsi su una valutazione documentata che dimostri la fondatezza e l'equità della decisione in termini di criteri coerenti e pertinenti. Il processo di selezione può essere reso pubblico tramite la pubblicazione dei verbali delle riunioni di selezione dei progetti sul sito web del gruppo di azione locale.

19.3 - PREPARAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE

290. Tutti gli elementi del sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo devono essere programmati ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Si chiede, pertanto, alla Regione di prevedere disposizioni per il sostegno ai sensi della sotto-misura 19.3 (Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione) e di descriverle di conseguenza nel PSR.

19.4 - SOSTEGNO PER I COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE

291. La Regione è invitata a precisare ulteriormente che:
- i beneficiari per quanto riguarda i costi di gestione dovrebbero essere i gruppi di azione locale o la struttura (giuridica) chiaramente legittimata ad eseguire i compiti di gestione dei gruppi di azione locale;
 - i beneficiari per quanto riguarda i costi di animazione dovrebbero essere i gruppi di azione locale o le strutture incaricate chiaramente dei compiti di animazione.
292. L'aliquota di sostegno proposta è fissata all'80%. Si invita la Regione a chiarire come sia assicurato il finanziamento del rimanente 20%.
293. Si invitano le autorità regionali a chiarire le ragioni della fissazione del costo di gestione ed animazione ad un massimo del 15% della spesa pubblica stanziata per la sotto-misura 19.2 e di includere una descrizione dei principi di valutazione.

PIANO DI VALUTAZIONE (SEZIONE 9 DEL PSR)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013)

294. Nel capitolo 9.3, i principali punti di valutazione descritti in via indicativa dovrebbero coprire (ai sensi dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione) almeno i seguenti elementi: contributo alle priorità del PSR, valutazione degli indicatori di risultato e di impatto, analisi degli effetti netti, argomenti tematici, tematiche trasversali, rete rurale nazionale, contributo delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, sostegno previsto per la valutazione a livello di gruppo di azione locale.
295. Occorre fornire informazioni specifiche sulle competenze richieste per il comitato di monitoraggio e specificare i processi stabiliti per la valutazione delle attività relative alla mitigazione e all'adattamento agli effetti del cambiamento climatico.
296. Il capitolo 9.7 deve includere (ai sensi dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione) una descrizione delle attività di sviluppo delle capacità amministrative previste per assicurare la completa attuazione del piano di valutazione.

PIANO DI FINANZIAMENTO (SEZIONE 10 DEL PSR)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1305/2013)

297. Lo stanziamento combinato delle misure 10 e 11 è pari al 10,9% dello stanziamento totale FEASR, e quindi meno favorevole rispetto al 14,7% previsto da M214 "Indennità Agro-ambientali" per il periodo di programmazione precedente. Una differenza negativa pari al 3,8% dello stanziamento destinato tra i due periodi di programmazione non sembra compatibile con gli urgenti fabbisogni ambientali della Regione Veneto, chiaramente emersi dall'analisi SWOT (un'agricoltura biologica che presenta una copertura limitata al 2,1% del totale delle aree agricole utilizzate; i bassi livelli di materia organica del suolo in aree collinari e pianeggianti; il declino del numero di uccelli di campagna e la scarsità delle aree agricole ad alto valore naturalistico di alta qualità).
298. Inoltre, l'operazione 10.1.6 non sembra disporre di sufficienti stanziamenti per apportare benefici ambientali effettivi per la conservazione della natura e della qualità dell'acqua.
299. In base alla somma stanziata per contenere gli effetti del cambiamento climatico e ambientale calcolata dai servizi della Commissione, la Regione Veneto non sembra conformarsi all'obbligo di cui all'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013. Detto obbligo impone che almeno il 30% dello stanziamento complessivo del PSR sia destinato ad operazioni di contenimento del cambiamento climatico e ambientale. A tale riguardo si invita la Regione a fornire una tabella con il calcolo dello stanziamento totale destinato al contenimento degli effetti del cambiamento climatico e ambientale. Conformemente all'articolo 59, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1305/2013, ai fini del calcolo del 30% deve essere considerato il contributo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale al programma nazionale, proporzionalmente alla quota di stanziamento nazionale riservata al PSR del Veneto.
300. L'importo della riserva di rendimento delle sezioni 7 e 10 deve essere identico.

PIANO DI INDICATORI (SEZIONE 11 DEL PSR)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 1305/2013)

301. Con riguardo agli aspetti specifici 4A, 4B e 4C, i valori obiettivo sono uguali per i tre aspetti. E necessario chiarire questo punto per assicurare coerenza con il contributo specifico di ciascuna misura ai tre obiettivi (T9, T10 e T12), essendo i valori obiettivo delle tre aree di azione identici.
302. Le misure 1 e 2 non possono essere prese in conto per la priorità dell'Unione 4 (foreste), qualora non sia stato programmato alcun stanziamento di fondi.
303. Le somme indicate ai capitoli 12 e 13 dovrebbero essere comprese nel piano di indicatori e dovrebbero riflettersi anche nei risultati/obiettivi.
304. Tutti gli obiettivi quantificati mancanti, inclusi quelli delle attività forestali ai sensi della priorità dell'Unione 4, devono essere quantificati. Gli obiettivi andrebbero fissati in relazione alla operazione 11.4 (attualmente la relazione non è chiara: i valori degli obiettivi sono identici ma l'operazione 11.4 mostra differenze), quantificando gli obiettivi differenti.
305. Andrebbero quantificati anche gli obiettivi per i posti di lavoro creati attraverso LEADER (T23) (area di azione 6B).
306. La Regione è invitata a considerare l'elaborazione di indicatori/obiettivi addizionali specifici per verificare i benefici del PSR sui siti Natura 2000 e sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse dell'Unione.
307. L'indicatore quantificato di risultato per l'agricoltura biologica (misura 11) è inferiore a quello raggiunto nel periodo di programmazione precedente. Potrebbe essere opportuno aumentare il livello di ambizione per gli obiettivi ambientali, considerando che l'agricoltura biologica è scarsamente diffusa in Veneto (2,1% del totale delle aree agricole utilizzate).
308. Il livello dell'obiettivo quantificato dell'operazione 10.1.4 è considerevolmente calato rispetto al livello ottenuto nel precedente periodo di programmazione, il che suscita preoccupazioni circa l'efficacia dell'operazione nell'assicurare il raggiungimento degli obiettivi in termini di Strategia per la Biodiversità e nel garantire la gestione adeguata di Natura 2000 e di altre aree ad alto valore naturalistico.

FINANZIAMENTI NAZIONALI INTEGRATIVI (SEZIONE 12 DEL PSR)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 1305/2013)

[ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO (SEZIONE 13 DEL PSR)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1305/2013)

309. Si rammenta alla Regione che l'approvazione del PSR non pregiudica la posizione della Commissione secondo cui le operazioni sostenute ai sensi del presente PSR devono comunque osservare le regole e procedure in materia di aiuti di Stato vigenti in data di erogazione del sostegno, compresi i criteri per l'effetto di incentivazione prodotto da dette norme.
310. La concessione degli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sia nel caso in cui gli aiuti vengano concessi

nell'ambito di un programma, sia nel caso che siano individuali, implica il consenso preventivo della Commissione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, salvo che gli aiuti siano esenti ai sensi di un regolamento adottato dalla Commissione conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 994/98 sull'applicabilità degli articoli 107 e 108 del TFUE a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, e di successive modificazioni, o ai sensi della decisione della Commissione del 20 dicembre 2011 sull'applicabilità dell'articolo 106, paragrafo 2, del TFUE agli aiuti di Stato in forma di compensazioni di pubblici servizi concessi a determinate imprese cui venga affidata la gestione di servizi aventi interesse economico di carattere generale o qualora vengano concessi come aiuti *de minimis*. Alla luce delle nuove norme sugli aiuti di Stato che sono entrate in vigore il 1° luglio 2014, le autorità regionali vengono invitate a fornire, ai sensi del capitolo 13, le informazioni necessarie indicando per ciascuna misura/sotto-misura i riferimenti agli aiuti di Stato approvati o, in alternativa, precisando che una richiesta di correzione del programma verrà notificata non appena detti riferimenti saranno noti. Occorre compilare correttamente le note illustrative e la tabella 13.

311. Con riguardo alle misure 1, 2, 10, e 19, si invitano le autorità regionali ad assicurarsi e specificare che vengono finanziate solo le attività rientranti nell'ambito dell'articolo 42 del TFUE; ciò potrebbe giustificare la loro assenza dalla tabella 13. Qualora ciò non sia il caso, occorre inserire dette misure nella tabella 13.
312. Secondo la descrizione, la misura 3 si applica anche ai prodotti non coperti dall'allegato I del TFUE. Di conseguenza, occorre inserire la misura 3 nella la tabella 13.
313. Con riguardo alla misura 7, si chiede alle autorità Regionali di cancellare il riferimento al regime SA.33807 nelle note esplicative della tabella 13 (il programma è scaduto il 31 dicembre 2013).
314. Relativamente alla misura 10, potrebbe essere necessaria un'autorizzazione degli aiuti di Stato (compilando quindi la tabella 13) qualora gli aiuti vengano concessi per attività non coperte dall'articolo 42 del TFUE.
315. Riguardo alla misura 19 si chiede alle autorità regionali di indicare se essa copre solo le attività di cui all'articolo 42 del TFUE. In caso contrario, la misura 19 va inserita nella tabella 13.
316. Al fine di ottenere l'autorizzazione agli aiuti di Stato, le autorità nazionali si devono assicurare che nella descrizione della misura sia fatto riferimento a tutti i requisiti posti dalle linee guida per gli aiuti di Stato o dal regolamento di esenzione di cui intendono avvalersi.

INFORMAZIONI SULLA COMPLEMENTARIETÀ (SEZIONE 14 DEL PSR) CON LE MISURE FINANZIATE DAGLI ALTRI STRUMENTI DELLA PAC E DAI FONDI SIE

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) n. 1305/2013)

317. I servizi della Commissione rammentano che, ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1303/2013, un'operazione può godere del sostegno di uno o più Fondi strutturali e d'investimento europei o di uno o più programmi o altri strumenti dell'Unione. Tuttavia l'Autorità di Gestione, o, secondo i casi, l'Agenzia di Pagamento deve assicurare

- che la medesima voce di spesa non sia finanziata due volte da differenti Fondi strutturali e d'investimento europei (o da uno o più programmi o da altri strumenti dell'Unione).
318. A tale riguardo il PSR deve anche descrivere le modalità di sorveglianza e reportistica per quanto riguarda l'attuazione dei meccanismi di complementarità con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei e con il primo pilastro.
319. Le informazioni fornite dovranno essere conformi alla sezione 2.1 della versione approvata dell'AP.
320. Si invita altresì la Regione a specificare l'ambito temporale entro il quale entrerà in funzione il meccanismo di complementarità suggerito (la creazione di un controllo automatico nel corso della verifica di ammissibilità), al fine di evitare un doppio finanziamento.
321. Con riguardo alle aree di possibile intervento simultaneo da parte di differenti Fondi strutturali e d'investimento europei, vi dovrà essere una chiara definizione dei ruoli e del modo in cui si assicura il coordinamento e la complementarità, al fine di evitare un doppio finanziamento.
322. Si raccomanda di fornire informazioni sulla complementarità con altri strumenti politici dell'UE (con particolare riguardo alle misure Natura 2000). Si devono altresì assicurare la complementarità e il coordinamento con LIFE, conformemente all'AP.
323. Per quanto riguarda la complementarità con il 1° pilastro della politica agricola comune e concernenti le operazioni agro-climatico-ambientali in condizioni di equivalenza per l'inverdimento, il PSR deve includere esattamente le pratiche di cui all'allegato IX del regolamento (UE) n. 1307/2013. Inoltre, una spiegazione della complementarità tra il PSR ed altri meccanismi (pagamenti accoppiati, ecc.) deve essere fornita.
324. Particolare attenzione va dedicata alla complementarità tra il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo di sviluppo regionale per il sostegno alle piccole e medie imprese nelle aree rurali, all'infrastruttura di banda larga e alle reti intelligenti per le energie rinnovabili.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA (SEZIONE 15 DEL PSR)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (UE) n. 1305/2013)

325. Vanno definite le funzioni dell'ente di certificazione a livello regionale.
326. Deve essere incluso l'elenco degli organismi o enti che beneficeranno di assistenza tecnica.
327. Nel caso in cui l'assistenza tecnica finanzia i costi amministrativi dei beneficiari, ivi compresi i costi del personale, questi vanno chiaramente illustrati (tipologia dei costi amministrativi e criteri per l'attribuzione). Inoltre, qualora i beneficiari impieghino altri fondi UE, la Regione deve assicurare la verificabilità e la misurabilità dei costi amministrativi finanziati dall'assistenza tecnica.
328. L'assistenza tecnica può essere potenzialmente causa d'errore, in ragione della necessaria osservanza delle disposizioni in materia di appalti pubblici da parte delle autorità pubbliche. A tale riguardo, si invita la Regione a porre la massima attenzione al sistema

- d'acquisizione di beni e servizi. Deve essere altresì assicurata la ragionevolezza dei costi tramite sistemi idonei.
329. Per rispettare i principi generali di corretta gestione finanziaria dei fondi UE, la spesa per l'assistenza tecnica dovrebbe basarsi sugli obiettivi operativi SMART (articolo 30 del regolamento (UE) n. 966/2012) a seguito di un'adeguata valutazione dei fabbisogni. I risultati devono essere monitorati e valutati sulla base di indicatori di rendimento.
330. Occorre infine notare che nel periodo di programmazione 2014-2020 la spesa per l'assistenza tecnica è soggetta a controlli amministrativi e sul posto. Tali controlli devono essere eseguiti da un soggetto funzionalmente indipendente da quello che autorizza il pagamento (articolo 62 del regolamento (UE) n. 809/2014). È pertanto opportuno che il PSR preveda e descriva il sistema di gestione e controllo.
331. Tra gli obiettivi dell'assistenza tecnica dovrebbe figurare anche quello di ridurre il tasso di errore.
332. Si ricorda alla Regione che la struttura di gestione e controllo prevista dovrebbe inoltre tenere conto dei problemi incontrati e delle lezioni apprese durante il periodo di programmazione 2007-2013.
333. Le indicazioni fornite in questa sezione dovrebbero anche assicurare che le risorse umane e le capacità amministrative siano adeguate alla gestione del programma, anche in considerazione della valutazione ex-ante (ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (UE) n. 1303/2013).
334. Si invita la Regione a spiegare ulteriormente le modalità previste per l'esame indipendente e la risoluzione dei reclami (come richiesto dall'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013).
335. La composizione del Comitato di controllo così come proposta appare escludere importanti portatori di interessi quali quelli che rappresentano i disabili e i Rom, così come gli organismi non governativi per l'anti-discriminazione. Si raccomanda, inoltre, di includere un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia).
336. Vanno specificate le competenze del Comitato di sorveglianza per quanto riguarda i cambiamenti climatici.
337. Il ruolo svolto dall'UE nel finanziamento del programma non sembra essere sufficientemente trattato con riguardo all'informazione del pubblico.
338. Si dovranno inserire disposizioni su come monitorare, valutare e migliorare costantemente e puntualmente gli aspetti relativi alla semplificazione.

INIZIATIVE INTRAPRESE PER COINVOLGERE I PARTNER (SEZIONE 16 DEL PSR)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013)

339. Si ricorda alla Regione che il capitolo 16 dovrebbe chiarire se sono stati coinvolti tutti i pertinenti portatori di interessi, ivi compresi i consumatori e i cittadini che vivono nelle aree rurali; se sia stata assicurata una comunicazione puntuale ed un accesso agevole alle

informazioni; se siano stati diffusi i risultati del processo di consultazione e se siano state fornite giustificazioni sui risultati delle consultazioni non prese in conto.

340. Non è chiaro se sia stato assicurato il coinvolgimento dei partner in merito a tutte le questioni previste all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) n. 240/2014 sul codice di condotta europeo sul partenariato nell'ambito dei Fondi strutturali e d'investimento europei.
341. I risultati delle consultazioni, con particolare riguardo ai cambiamenti climatici, andrebbero esposti con maggior chiarezza.

VALUTAZIONE EX ANTE DELLA VERIFICABILITÀ, DELLA CONTROLLABILITÀ E DEL RISCHIO DI ERRORE (SEZIONE 18 DEL PSR)

(Riferimento: articolo 62 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

342. In linea di massima, la descrizione dei rischi e delle azioni correttive previste dalle misure è limitata. A tale proposito, si invita la Regione a sviluppare ulteriormente il tema.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE (SEZIONE 19 DEL PSR)

[(Riferimento: articoli 1, 2 e 3 del regolamento (UE) n. 1310/2013, articoli 16 e 17 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione e articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per l'assistenza tecnica)]

343. Per ciascuna delle misure interessate dalle modalità transitorie, il capitolo 19.1 dovrebbe prevedere una tabella con tutte le misure (ivi compresi gli stanziamenti finanziari) del precedente periodo di programmazione e le nuove misure corrispondenti (mettendole concretamente in relazione) ai sensi delle quali vi siano operazioni precedenti da finanziare attingendo agli stanziamenti 2014-2020 (articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1310/2013, articolo 3 del regolamento (UE) n. 1310/2013 e articolo 16 del regolamento delegato (UE) n. 2014 della Commissione).
344. Se vi sono ancora impegni in corso durante il nuovo periodo per le misure agro-ambientali, si deve fare riferimento alla clausola di revisione ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1974/2006, in forza del quale gli impegni saranno conseguentemente riesaminati.
345. Il testo deve anche confermare l'impiego dei nuovi tassi di co-finanziamento e la chiara identificazione delle operazioni nei sistemi di gestione e controllo.
346. Le risorse finanziarie del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale interessate dalle disposizioni transitorie ammontano ad oltre 59 milioni EUR, vale a dire quasi il 12% del contributo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale per il PSR Veneto 2014-2020. Per ciascuna delle misure interessate dalle disposizioni transitorie devono essere fornite maggiori informazioni, ad esempio le giustificazioni impiegate per stimare gli importi indicativi riportati dal periodo 2007-2013 al periodo 2014-2020 e la data di scadenza. Andrà inoltre indicato per ciascuna disposizione transitoria l'anno per il quale si presume siano effettuati gli ultimi pagamenti, tenendo altresì conto che i nuovi impegni assunti nel 2014 devono conformarsi al regolamento (CE) n. 1698/2005. Pertanto, gli impegni ai sensi delle misure pluriennali devono rispettare il periodo minimo di impegno (5 anni).